

4001

**Polizza**  
**FURTO**  
"PARTE B"

1 003 00000 00169149912

AGENZIA <b>SAVONA</b>										NUMERO ARCHIVIO 169149912			
COD. AG. <b>1/2667</b>	COD. SUBAG. <b>829</b>	RAMO <b>45</b>	NUMERO POLIZZA <b>199074869</b>	N. ARCH. AG.	PRODOTTO <b>4001</b>	CLASSE <b>6</b>	ESERCIZIO <b>2024</b>	R. PR. <b>0</b>	GRUPPI <b>0</b>	D.P. <b>0</b>	INDICE (TIPO E NUMERO)		
EFFETTO POLIZZA <b>30/06/2024</b>		SCADENZA POLIZZA <b>30/06/2025</b>		SCADENZA PRIMA RATA <b>30/06/2025</b>		CODICE RATEAZIONE <b>1</b>		ANNUALE		DATA EMISSIONE <b>19/06/2024</b>		SCADENZA VINCOLO	
CONVENZIONE				COD.CONV.	PRODUTTORE	ZONA	CODICI TIPO CLIENTE <b>87661</b>			CODICE PAG. <b>921</b>			
CONTRAENTE / ASSICURATO										CODICE FISCALE / PARTITA IVA <b>01479280099</b>			
OPERE SOCIALI SERVIZI SPA - VIA PIETRO PALEOCAPA, 4/3 - 17100 SAVONA SV													
PREMIO NETTO <b>782,44</b>		ACCESSORI <b>117,37</b>		PREMIO TASSABILE <b>899,81</b>		TASSE <b>200,21</b>		TOTALE PREMIO PRIMA RATA <b>1.100,02</b>		PROV. RISCHIO <b>SV</b>			
PREMIO NETTO <b>782,44</b>		ACCESSORI <b>117,37</b>		PREMIO TASSABILE <b>899,81</b>		TASSE <b>200,21</b>		TOTALE PREMIO RATE SUCCESSIVE <b>1.100,02</b>		COMBINAZIONE			
POLIZZA SOSTITUITA (AG./RAMO/NUMERO) <b>2667 45 175608448</b>			POLIZZA SOSTITUITA (AG./RAMO/NUMERO)			RISCHIO COMUNE (AG./RAMO/NUMERO)			RISCHIO COMUNE (AG./RAMO/NUMERO)				

LA PRESENTE POLIZZA, DENOMINATA "PARTE B", È INTEGRATA:  
 - DALLE ALLEGATE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SPECIFICATAMENTE PATTUITE  
 - DAGLI ALLEGATI DI NUMERO \_\_\_\_\_ PAGINE

**SOMME ASSICURATE - SCOPERTI E/O FRANCHIGIE** (riepilogo ad uso amministrativo)

	CODICE	FRANCHIGIA SCOPERTO	SOMMA ASSICURATA	PREMIO NETTO ANNUO
1. PREZIOSI OVUNQUE POSTI	43		45.000,00	782,44
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				

TOTALE SOMME ASSICURATE E PREMIO NETTO ANNUO	<b>782,44</b>
--	---------------

**DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE**

UnipolSai Assicurazioni  
 UnipolSai Assicurazioni  
 UnipolSai Assicurazioni  
 UnipolSai Assicurazioni  
 UnipolSai Assicurazioni

**Il Contraente dichiara:**

- ✓ di aver ricevuto dal distributore o visionato sul suo sito internet o nei suoi locali, prima della sottoscrizione della presente Polizza i documenti precontrattuali contenenti le informazioni sul distributore, le informazioni sulla distribuzione del prodotto collocato e le regole di comportamento del distributore, previsti dal Reg. IVASS n. 40 del 2/8/2018
- ✓ di avere ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, il Fascicolo Informativo 4001 edizione comprensivo di Nota Informativa e Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa privacy;
- ✓ di avere ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali, anche nell'interesse degli altri eventuali soggetti interessati indicati nel contratto, e di acconsentire al trattamento delle categorie particolari dei propri dati personali (in particolare, sulla salute), ove necessari per il perseguimento delle finalità indicate nell'informativa
- ✓ di impegnarsi a consegnare l'informativa sul trattamento dei dati personali agli altri soggetti interessati indicati nel contratto
- ✓ di conoscere e di approvare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto, riportate nel Fascicolo Informativo modello 4001 edizione, incluse le condizioni particolari effettivamente prescelte, indicate nel frontespizio, nonché le eventuali integrazioni contenute negli ALLEGATI di POLIZZA, oggetto di trattativa individuale, che in caso di discordanza prevalgono sulle Condizioni di Assicurazione prestampate
- ✓ di conoscere e di approvare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto, riportate nel Fascicolo Informativo edizione, incluse le condizioni particolari effettivamente prescelte.


**Inoltre, ai fini e per gli effetti della validità in generale dell'assicurazione con riferimento agli articoli 1892 e 1893 del codice civile, il Contraente dichiara, salvo diversa dichiarazione/descrizione risultante o nella presente scheda o nell'allegato di polizza, che:**

- a) nel quinquennio precedente la data della presente polizza, egli non sofferse danni di furto o tentativo di furto;
- b) le cose descritte nella presente polizza non sono assicurate presso altre Società;
- c) la descrizione delle cose assicurate, la loro ubicazione e le modalità di custodia sono conformi alle proprie dichiarazioni e determinano la precisa qualità e natura del rischio, coerentemente alle quali vennero convenute le condizioni di assicurazione ed il premio;
- d) le cose assicurate sono poste in locali aventi caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura come descritti all'art. 11 "Oggetto dell'Assicurazione" delle Norme che regolano l'assicurazione Furto, salvo diversa dichiarazione/descrizione risultante nell'allegato di polizza.

**Avvertenza: si invita il Contraente a rileggere con attenzione le proprie dichiarazioni, in quanto se non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione**

Il Contraente si impegna ad informare l'Assicurato, se diverso dalla sua persona, degli obblighi a carico di quest'ultimo.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
UN PROCURATORE

  
\_\_\_\_\_

IL CONTRAENTE

\_\_\_\_\_

Polizza emessa il 19/06/2024

Il premio della rata alla firma è stato pagato il \_\_\_\_\_

I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente.

Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza annuale

L'Agente o l'Incaricato

\_\_\_\_\_



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584  
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046 - www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

4001

**Allegato testo aggiuntivo**NUMERO POLIZZA  
AGENZIA1/2667/45/199074869  
SAVONA

CODICE SUBAGENZIA 829

**Contraente/Assicurato**  
**Domicilio**  
**Partita IVA**OPERE SOCIALI SERVIZI SPA  
VIA PIETRO PALEOCAPA, 4/3 - 17100 SAVONA - SV  
01479280099

Le parti concordano di rinnovare la presente polizza sino al 30/06/2025 alle condizioni normative in essere, salvo le modifiche sotto riportate, nel presupposto del rispetto da parte del Contraente delle modalità di scelta dell'operatore economico previste dalle vigenti disposizioni (Leggi e Regolamenti) in materia di contratti pubblici. Il premio annuo concordato per tale copertura assicurativa è di € 1.100,02 imposte incluse.

Si riporta capitolato di polizza operante:

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE****FURTO - RAPINA - PORTAVALORI**

La presente polizza è stipulata tra

**OPERE SOCIALI SERVIZI SPA**  
**Via Palecoapa, 4/3**  
17100 Savona  
P. IVA.: 01472980099

e

**UnipolSai Assicurazioni S.p.A.**

**Agenzia 02667 SAVONA**

Via Paleocapa, 22/3  
17100 Savona

Decorrenza ore 24,00 del 30/06/2024  
Scadenza ore 24,00 del 30/06/2025

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

**SOMMARIO****SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**

Art.1 Definizioni

UnipolSai Assicurazioni  
UnipolSai Assicurazioni  
UnipolSai Assicurazioni  
UnipolSai Assicurazioni  
UnipolSai Assicurazioni

Art.2 Attività e caratteristiche del rischio

## **SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art.3 Durata del contratto e proroga dell'Assicurazione
- Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art.5 Recesso a seguito di sinistro
- Art.6 Modifiche dell'assicurazione
- Art.7 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.8 Oneri fiscali
- Art.9 Foro competente
- Art.10 Interpretazione del contratto
- Art.11 Ispezione delle cose assicurate
- Art.12 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
- Art.13 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.14 Coassicurazione e delega
- Art.15 Clausola Broker
- Art.16 Rinvio alle norme di legge

## **SEZIONE 3 RISCHI COPERTI**

- Art.1 Rischi Assicurati
- Art.2 Estensioni di garanzie

## **SEZIONE 4 ESCLUSIONI**

- Art.1 Esclusioni
- Art.2 Malattie trasmissibili

## **SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI**

- Art.1 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
- Art.2 Esagerazione dolosa del danno
- Art.3 Conservazione delle tracce del sinistro e giustificazione della preesistenza
- Art.4 Nomina dei periti liquidatori
- Art.5 Mandato dei periti liquidatori
- Art.6 Determinazione dell'ammontare del danno
- Art.7 Titoli di credito
- Art.8 Massimo indennizzo
- Art.9 Franchigia e scoperto
- Art.10 Pagamento dell'indennizzo
- Art.11 Recupero
- Art.12 Rinuncia al diritto di surroga
- Art.13 Limitazione ed esclusione embarghi e sanzioni

## **SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO**

Art.1	Somme assicurate
Art.2	Calcolo del premio
Art.3	Riparto di coassicurazione

**SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'****Art.1 - Definizioni**

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker: Savass Brokers S.r.l.;	
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Massimale per sinistro:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.

4001

**Allegato testo aggiuntivo**NUMERO POLIZZA  
AGENZIA1/2667/45/199074869  
SAVONA

CODICE SUBAGENZIA 829

Dipendenti:

Le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato anche se soltanto in via temporanea.

Sono parificati a dipendenti:

- i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o
- mediante convenzione;

- i dipendenti di imprese Terze, addetti alla pulizia dei locali e quelli addetti alla manutenzione dei fabbricati e dei relativi impianti, che prestano servizi per l'Assicurato
- anche in via temporanea;

Stabilimenti:

Tutti gli immobili dove sono ubicati i beni dell'Assicurato, anche occasionalmente, o presso Terzi, attraverso i quali l'Assicurato esercita la propria attività, compresa quella afferente fini sociali, culturali ed educativi, o comunque, ove abbia un interesse assicurabile.

Contenuto in genere

Qualsiasi bene di proprietà in uso, custodia o consegna al Contraente non rientrante nella definizione di fabbricati attinente con l'attività svolta.

Valori:

4001

**Allegato testo aggiuntivo**NUMERO POLIZZA  
AGENZIA1/2667/45/199074869  
SAVONA

CODICE SUBAGENZIA 829

Denaro (ad esempio valuta in banconote e/o moneta), certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiari, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico,

ricevute di deposito, carte di credito o di debito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni benzina, tickets mensa, raccolte numismatiche, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni, di denaro, negoziabili o non, o di altri beni immobili o mobili od interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di Terzi e del quale l'Assicurato stesso sia in possesso e ne sia o no responsabile.

Furto:

Il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale.

Rapina:

Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.

Estorsione:

Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza,

diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.

## **Art. 2 – Attività e caratteristiche del rischio**

La Contraente è una Società mista a capitale pubblico maggioritario avente per oggetto, prevalentemente, l'attività nell'ambito della gestione integrata di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi riferiti ai bisogni della persona o delle famiglie.

S'intende incluso l'esercizio per conto, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopra menzionate.

Si precisa quanto segue:

- La Società rinuncia alla preventiva comunicazione delle ubicazioni ove si trovano i beni assicurati. I beni assicurati si intendono ubicati ovunque, in locali di proprietà del Contraente o di terzi dove lo stesso svolga la sua attività ed in ogni caso in tutte le ubicazioni diverse, comunicanti e non, ove
- esista un interesse del Contraente. I beni di proprietà del Contraente si intendono assicurati con la presente polizza, salvo quando
- diversamente indicato, anche se ubicati presso terzi. I beni in uso al Contraente a titolo di locazione finanziaria sono coperti di garanzia in base alle
- condizioni tutte di polizza, qualora non assicurati con specifico contratto operante.
- Gli scoperti indicati in polizza non sono cumulabili tra loro. Qualora l'Assicurato, durante la validità della presente polizza, apra uno stabilimento supplementare, il contenuto di tale stabilimento sarà automaticamente garantito a far tempo dalla data d'insediamento. Non sarà necessario dare comunicazione alla Società, durante il tempo dell'assicurazione, dell'aumento del numero degli stabilimenti o di quello dei dipendenti distaccati negli
- stabilimenti già assicurati, né sarà necessario corrispondere alcun supplemento di premio.

## **Dichiarazioni dell'Assicurato / Contraente**

L'Assicurato / Contraente dichiara:

Che i flussi finanziari non si riferiscono a contratti d'appalto pubblici soggetti a Codice Identificativo Gara (CIG) e non rientrano nella sfera di applicazione della legge n. 136/2010 del

- 13.08.2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari".



**SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE****Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia resta convenuto che l'omissione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo del danno né determinano la riduzione dell'indennizzo stesso, purché tali omissioni o inesatte e/o incomplete dichiarazioni non siano avvenute per dolo o colpa grave.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

**Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Il Contraente e l'Assicurato sono pertanto esonerati dall'obbligo di denuncia di altre assicurazioni per lo stesso rischio o di successiva stipulazione.

In caso di sinistro, il Contraente e l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del C.C..

**Art. 3 - Durata del contratto e proroga dell'assicurazione**

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 30/06/2024 fino alle ore 24 del 30/06/2025, e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le Parti.

Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 15 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro ed in ottemperanza alle vigenti norme di Legge, richiedere alla Società di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine di consentire l'espletamento o il completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fino ad un massimo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza.

#### **Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione decorre dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza.

La prima rata di premio deve essere pagata alla Società entro i 60 giorni successivi alla data di effetto del contratto. Qualora la consegna del contratto sia successiva a tale data, il pagamento della prima rata di premio dovrà essere effettuato entro i 60 giorni successivi alla consegna del medesimo al broker.

Il periodo di mora per il pagamento di eventuali appendici o delle rate successive di premio si intende elevato a 100 gg. dalla data di effetto o di consegna del documento al broker qualora successiva.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del centesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Il premio deve essere pagato alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia o del Broker alla quale è assegnata la polizza.

#### **Art. 5 - Recesso a seguito di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

#### **Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.

#### **Art. 7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) PEC od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

**Art. 8 - Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**Art. 9 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

**Art. 10 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato ed al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

**Art. 11 - Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

**Art. 12 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

**Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

#### Art. 14 - Coassicurazione e delega

Qualora la polizza risulti ripartita tra diverse Società Coassicuratrici, la sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Società Coassicuratrici, indicate in polizza o appendice, a firmare anche in loro nome per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione o Agenzia della Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, nessuna esclusa, s'intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici, ivi comprese citazioni e notificazioni di carattere processuale. La Società Delegataria è incaricata dalle Società Coassicuratrici dell'intera gestione della polizza di assicurazione, ivi compresi, ad esempio, l'esazione dell'intero premio, il rilascio quietanze, la liquidazione ed il pagamento dei danni.

Si dà e si prende atto, ai sensi dell'art. 1911 C.C., che non vi è responsabilità solidale tra le Società Coassicuratrici.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea d'impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

#### Art. 15 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo SAVASS Brokers S.r.l., ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione potrà avvenire per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, ivi incluso il pagamento dei premi, potranno essere svolti per conto dell'Assicurato dalla SAVASS BROKERS S.r.l..

#### Art. 16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**SEZIONE 3 RISCHI COPERTI****Art. 1 – Rischi Assicurati**

La Società si obbliga a risarcire il Contraente o l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti dal furto, dalla rapina o dall'estorsione delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi

1. simili: non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;  
per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego
2. di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
3. in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni del furto i guasti cagionati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

La Società si obbliga altresì ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti riguardanti i "valori" durante il loro trasporto da parte di dipendenti e conseguenti a:

- furto in seguito ad infortunio od improvviso malore delle persone addette al trasporto dei valori;  
furto con destrezza limitatamente ai casi in cui le persone addette al trasporto hanno indosso o a
- portata di mano i valori medesimi;
- furto strappando di mano o di dosso alle persone i valori medesimi;
- rapina (sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona).

L'assicurazione decorre dal momento in cui i valori sono presi in consegna dai dipendenti addetti al trasporto e cessa al momento della consegna agli aventi diritto e viceversa.

Sono esclusi dall'assicurazione i dipendenti aventi meno di 18 anni o più di 70 anni.

**Art. 2 – Estensioni di garanzie**

a) Furto commesso e/o agevolato dai dipendenti

A parziale deroga dell'art. 1 sez. 4 "Esclusioni" la garanzia è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o dalla sorveglianza interna dei locali stessi;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente
- adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi

## b) Archivi di documenti e registri

In caso di sinistro la Società risarcirà i danni causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti o danneggiati, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi fino alla concorrenza di € 5.000,00 per sinistro e senza l'applicazione di eventuali scoperti o franchigie.

## c) Guasti cagionati dai ladri

L'assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, agli infissi posti a riparo degli accessi e aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate, casseforti ed armadi nonché ai mezzi di prevenzione ed allarme, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto fino alla concorrenza di € 10.000,00 per sinistro. Dall'importo liquidabile per ogni sinistro sarà detratta una franchigia fissa di Euro 250,00.

## d) Primo rischio assoluto

L'assicurazione furto è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.

## e) Furto commesso con chiavi autentiche

La garanzia comprende anche il caso che l'autore del furto, estraneo al Contraente o all'Assicurato, abbia usato chiavi autentiche sottraendole al Contraente, ai dipendenti addetti all'esercizio ed a chiunque altro custode delle stesse, purché il furto delle cose assicurate sia commesso a locali chiusi ed a mezzi di custodia parimenti chiusi.

E' fatto obbligo al Contraente e/o Assicurato, pena decadenza di ogni diritto al risarcimento, di denunciare lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 48 ore da quando è venuto a conoscenza del fatto. La presente estensione di garanzia, termina alle ore 24 del settimo giorno successivo a quello della denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e riprende, con la sostituzione delle serrature e/o comandi dei mezzi di prevenzione azionati con le chiavi smarrite o sottratte.

## f) Garanzia per uffici e/o luoghi pubblici

La garanzia è estesa, fra le ore 8 e le ore 24 senza applicazione dello scoperto previsto alla lettera h) – "mezzi di chiusura" anche per i furti commessi:

quando, durante i periodi di esposizione diurna e serale, le vetrine, purché fisse e le porte vetrate,

1. purché efficacemente chiuse, rimangano protette da solo vetro;
2. attraverso luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante; con rottura dei vetri delle vetrine, delle finestre e/o delle porte vetrate durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'ufficio.

- Durante i periodi di sospensione dal lavoro, o in assenza di addetti all'ufficio, quando gli accessi e
4. le aperture verso l'esterno, purché efficacemente chiusi, siano protetti da solo vetro.

## g) Atti vandalici

L'assicurazione vale esclusivamente per i danni materiali e diretti alle cose assicurate, escluso denaro e valori, cagionate da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati entro il limite massimo di € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Dall'importo liquidabile per ogni sinistro sarà detratta una franchigia fissa di Euro 250,00.

#### h) Mezzi di chiusura

L'assicurazione di cui alle sezioni tutte è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 cmq. con lato minore non superiore a 18 cmq. o, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Qualora il sinistro venisse perpetrato attraverso mezzi di chiusura non conformi alla presente clausola, il danno verrà risarcito applicando uno scoperto del 20% con il minimo di € 250,00 sull'importo dell'indennizzo che rimarrà a carico dell'Assicurato senza che questo possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto di risarcimento, farlo assicurare ad altri.

Qualora i mezzi di chiusura non fossero conformi alla presente clausola, ma il sinistro venisse perpetrato attraverso mezzi di chiusura conformi alla presente clausola, il danno verrà liquidato integralmente senza l'applicazione di scoperto e franchigia.

#### i) Reintegro somme assicurate

In caso di sinistro le somme assicurate si intendono ridotte con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente risarcibile a termini di polizza. Resta inteso che tale importo potrà essere reintegrato, dietro specifica richiesta della Contraente, con l'obbligo della stessa di corrispondere il rateo di premio entro 30 giorni dalla presentazione dell'appendice di reintegro, che verrà emessa dalla Compagnia.

Conseguentemente qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del rateo di premio non goduto calcolato sulla somma assicurata rimasta in essere.

#### l) Furto in presenza di persone e/ non

Limitatamente agli uffici e/o luoghi pubblici, la garanzia è estesa ai danni di furto commesso, in presenza di persone e/o non, durante l'apertura degli uffici e/o luoghi pubblici, quando i mezzi di chiusura non sono posti in essere. La garanzia è estesa altresì al furto con destrezza e/o strappo all'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico. La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 100,00 e sino alla concorrenza della somma assicurata pari a € 5.000,00.

#### m) Spese di ammortamento titoli

La Società riconosce l'indennizzo delle spese sostenute dal Contraente relativamente alla procedura di ammortamento dei titoli.



**Allegato testo aggiuntivo**NUMERO POLIZZA  
AGENZIA1/2667/45/199074869  
SAVONA

CODICE SUBAGENZIA 829

**n) Danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici**

Si da atto che l'assicurazione comprende i danni di furto, rapina, estorsione verificatisi in occasione di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse.

**o) Danni ai valori**

Sono parificati ai danni da furto, rapina ed estorsione, oltre ai danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, anche i compensi dovuti a terzi per legge in caso di ritrovamento della refurtiva.

**p) Precisazione per l'imposta sul valore aggiunto**

Nella determinazione dell'ammontare del danno, la Società terrà conto dell'incidenza dell'IVA solo se il Contraente e/o L'assicurato la tiene a suo carico ed il relativo importo è compreso nel capitale assicurato.

**q) Garanzia rapina iniziata dall'esterno**

L'assicurazione è estesa alla rapina avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

**r) Effetti personali dei dipendenti**

Si precisa che tra i beni oggetto dell'assicurazione di cui alla presente polizza devono ritenersi compresi indumenti ed effetti personali di normale uso di proprietà dei dipendenti o di terzi (esclusi preziosi e valori), fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per ogni sinistro e di Euro 5.000,00 per anno. Dall'importo liquidabile per ogni sinistro sarà detratta una franchigia fissa di Euro 150,00.

**s) Beni all'aperto**

Relativamente ai beni la garanzia assicurativa è prestata quand'anche i beni siano posti all'esterno purché in aree dotate di recinzione ed alla condizione essenziale per l'efficacia dell'assicurazione, che il furto sia stato commesso mediante sfondamento o effrazione dei mezzi di chiusura delle recinzioni medesime o sfondamento delle stesse.

Altresì sono garantiti gli enti alla partita Contenuto anche:

- presso terzi;
- su automezzi in sosta, nell'ambito aziendale e/o zone limitrofe, in attesa e/o durante le operazioni di carico e scarico;
- presso mostre e fiere nell'ambito del territorio della Comunità Europea. In nessun caso la Società risarcirà importo

La presente estensione opera con un limite massimo di risarcimento di Euro 5.000,00, non reintegrabili, per anno assicurativo e con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 250,00.

**t) Spese e Onorari**

La Società risarcisce le spese comunque sostenute dal Contraente a titolo di corrispettivo per prestazione professionali, comunque necessarie a definire l'entità dei danni subiti od anche finalizzati al rifacimento ed alla riparazione dei beni danneggiati, nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento laddove Opere Sociali Servizi ne abbia l'obbligo.



La presente estensione opera con un limite massimo di risarcimento di Euro 5.000,00, non reintegrabili, per anno assicurativo e senza l'applicazione di eventuali scoperti o franchigie.

## **SEZIONE 4 ESCLUSIONI**

### **Art. 1 – Esclusioni**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni e le perdite:

- cagionati in tutto o in parte da azioni od omissioni dolose di uno o più Amministratori dell'Assicurato a meno che essi non abbiano ricevuto uno specifico incarico di lavoro e compiano atti necessari per lo svolgimento di questo compito, o facciano parte di organi regolarmente eletti o
1. stabiliti dal Consiglio o per lo svolgimento di specifici incarichi per conto dell'Assicurato; cagionati in tutto o in parte da azioni od omissioni dolose di uno o più dipendenti dell'Assicurato incaricati della sorveglianza degli stabilimenti e delle cose assicurate a meno che tali danni
  2. rientrino nella garanzia di cui all'art.3a) della Sezione 3 - Danni durante il trasporto dei valori; verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; purchè il
  3. sinistro sia in rapporto a tali eventi; che siano direttamente od indirettamente conseguenza di reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, eccetto per quelli provocati da rilevatori di fumo ionizzanti, comunque
  4. tali effetti possano essere causati;
  5. Indiretti, quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

E' fatto salvo quanto previsto dalle garanzie "Furto commesso e/o agevolato dai dipendenti", "Danni ai valori", "Danni causati da mancanza di registri e documenti", "Spese di ammortamento titoli"

### **Art. 2 - Esclusione malattie trasmissibili**

A maggior chiarimento delle condizioni di polizza, e nonostante eventuali disposizioni contrarie che possano essere contenute nella presente polizza, si intende escluso qualsiasi pagamento o indennizzo per o in relazione a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile.

Ai fini della presente clausola, perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell'attività.

Ai fini della presente clausola, Malattia Trasmissibile indica qualsiasi patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo in cui:

- per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno;

- il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e
  - la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati.
  - La presente clausola si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie di copertura.
- Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati.

## **SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI**

### **Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro**

In caso di furto o di tentativo di furto o comunque di evento che possa configurarsi come sinistro contemplato dalla presente polizza il Contraente deve:

- a) darne avviso, a mezzo raccomandata, telegramma, PEC o telefax, alla Società entro 10 giorni lavorativi da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché fare denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
- b) fornire alla Società, entro il più breve tempo possibile, una distinta particolareggiata dei beni colpiti da sinistro, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quelle del danno, supera la somma assicurata ed anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente che dolosamente non adempie, in tutto o in parte, agli obblighi di cui sopra, perde il diritto all'indennizzo.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi di cui sopra, la Società ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

### **Art. 2 – Esagerazione dolosa del danno**

Qualsiasi denuncia di sinistro falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'ammontare del danno, sia per ogni altra circostanza, comporterà la perdita del diritto all'indennizzo.

### **Art. 3 – Conservazione delle tracce del sinistro e giustificazione della preesistenza**

- dopo aver denunciato il sinistro alla Società, il Contraente / l'Assicurato può modificare lo stato
- delle cose nella misura strettamente necessaria per la ripresa dell'attività; trascorsi 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della denuncia, se il perito incaricato dalla Compagnia non è intervenuto, il Contraente / l'Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso;
  - in ogni caso, l'obbligo di conservare le tracce e gli indizi materiali del reato cessa con il 45° giorno dal ricevimento da parte della società della denuncia di sinistro.
- Egli deve dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del furto oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.
- Deve infine, a richiesta della Società, presentare tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità pubblica in relazione al sinistro.

#### Art. 4 – Nomina dei periti liquidatori

La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le Parti, oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro od anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, su iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Se una delle Parti lo richiede, il terzo Perito deve essere scelto fuori della Provincia in cui è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo fa carico per metà all'Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennità spettantegli.

#### Art. 5 – Mandato dei periti liquidatori

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 1 e 3 della presente Sezione;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali;

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Tali risultati sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### Art. 6 – Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno risarcibile è determinato in conformità alle modalità di seguito indicate:

a) per i danni ai beni:

in base al “valore a nuovo” intendendosi per tale il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni, rendimento economico, comprese

- le spese di trasporto, dogana, montaggio e fiscali.

Pertanto si determina la differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro e il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi.

Si determina poi il supplemento di indennità che, aggiunto all'indennizzo individuato come sopra, determina l'indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”

b) per i danni ai valori, esclusi i titoli, le monete e le banconote estere: il loro valore nominale.

c) per i danni ai titoli, le monete e le banconote estere: il loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Sindacato di Borsa di Milano.

d) per i danni alle opere d'arte: in caso di danno parziale: le spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro.

In caso di danno totale: il valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.

#### Art. 7 – Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive

1. scadenze, se previste;

l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della

2. procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

**Art. 8 – Massimo indennizzo**

Le somme complessivamente assicurate rappresentano il massimo indennizzo che la Società potrà essere tenuta a pagare qualunque sia il numero e l'ammontare dei sinistri che colpissero nel corso dell'annualità assicurativa, o del minore periodo per il quale è stato corrisposto il premio, la presente polizza per uno o più eventi previsti alla Sezione 3, fermi i limiti, per anno e per sinistro, previsti alla Sezione 6.

**Art. 9 – Franchigia e scoperto**

In caso di sinistro la Società rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione per ogni sinistro dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6, restando tale importo sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

**Art. 10 – Pagamento dell'indennizzo**

Il risarcimento viene pagato entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché siano trascorsi 30 giorni dalla data di denuncia del sinistro e non sia stata fatta opposizione.

Se il pagamento è impedito a norma di legge da un atto notificato alla Società in qualunque momento, oppure dal fatto che l'Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare validamente quietanza, a carico della Società non decorrono interessi a partire dalla data del fatto impeditivo.

La Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, l'importo dell'indennizzo dovuto presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato con l'annotazione dei vincoli dei quali è gravato.

**Art. 11 – Recupero**

In caso di recupero di valori, arredamento, attrezzature e merci la cui perdita sia stata indennizzata a termini della presente polizza, l'importo recuperato, al netto delle spese sostenute a tale fine, sarà ripartito come segue:

- a) in primo luogo per rimborsare all'Assicurato quella parte di danno che, eccedendo l'ammontare dell'indennizzo corrisposto dalla Società, fosse rimasto a suo carico;
- b) in secondo luogo per ridurre il danno indennizzabile a termini di polizza oppure per rimborsare la Società per l'indennizzo dalla stessa corrisposto all'Assicurato;
- c) da ultimo per rimborsare l'Assicurato di quella parte di danno che, per effetto della franchigia o di altre detrazioni previste dalla Sezione 6 per lo specifico evento, fosse rimasto a suo carico.

**Art. 12 – Rinuncia al diritto di surroga**

La società rinuncia al diritto di surroga che le compete a norma dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti del responsabile del sinistro, salvo il caso di dolo, e sempre che il Contraente non eserciti a sua volta azione di rivalsa verso il responsabile.

**Art. 13 - Sanction Limitation and Exclusion Clause**  
**LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E**  
**SANZIONI**

In ogni caso la società non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la Società o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

**SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO**
**Art. 1 – Somme assicurate**

Sono espressamente convenuti i seguenti limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie:

Descrizione	Limite per sinistro	
Per ogni tipo di sinistro		€
Patrimonio Mobiliare situato in tutti i locali dove il Contraente esercita la propria attività	€20.000,00	€
Danni durante il trasporto valori	€10.000,00	S
Valori ovunque riposti	€15.000,00	si

**Art. 2 – Calcolo del premio**

Descrizione	Tasso annuo lordo (‰)	Premio annuo lordo
Patrimonio Mobiliare situato in tutti i locali dove il Contraente esercita la propria attività	22,00	€400,00
Danni durante il trasporto valori	10,00	€100,00
Valori ovunque riposti	40,00	€600,00

**PREMIO ANNUO**

Premio annuo netto	€899,81
Imposte	€200,21
<b>TOTALE</b>	<b>€1.100,02</b>

4001

**Allegato testo aggiuntivo**NUMERO POLIZZA  
AGENZIA1/2667/45/199074869  
SAVONA

CODICE SUBAGENZIA 829

**Art. 3 – Riparto di coassicurazione**

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società  
UNIPOLSAIAgenzia  
02667Percentuale di ritenzione  
100%

L'ASSICURATO

LA SOCIETÀ







Intermediario:

Iscrizione Rui:

**ATTIVITA' COMMERCIO, ARTIGIANATO/PICCOLA INDUSTRIA, RISCHI VARI**  
**Questionario per la raccolta di informazioni necessarie per formulare**  
**una offerta assicurativa adeguata**  
**(Art. 52 Regolamento I.S.V.A.P. n. 5/2006)**

**Dati anagrafici del Cliente** (del Legale Rappresentante se persona giuridica)

Cognome e Nome o Ragione Sociale

Codice Fiscale/P.IVA o luogo e data di nascita

OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	01479280099
---------------------------	-------------

Gentile Cliente,

Il seguente questionario ha lo scopo di raccogliere gli elementi utili, affinché il contratto che le proporremo risulti quanto più possibile conforme alle Sue esigenze ed ai Suoi obiettivi.

Un eventuale rifiuto da parte Sua di fornire, in tutto o in parte, informazioni a ciò finalizzate, potrebbe pregiudicare l'obiettivo illustrato e richiederebbe una Sua specifica dichiarazione.

Qualora dovessimo formularle una proposta assicurativa non adeguata in relazione alle informazioni da Lei fornite, l'Intermediario assicurativo avrà il dovere di informarLa con apposita dichiarazione; nel caso in cui Lei intendesse, comunque, concludere il contratto, dovrà confermare espressamente per iscritto la sua volontà.

**Prima di rispondere alle domande del presente questionario La invitiamo a leggere con attenzione la seguente informativa, che contiene alcune informazioni utili sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti ai sensi della normativa sulla privacy.**

**UnipolSai Assicurazioni S.p.A.** ( Titolare del trattamento dei dati ) La informa che, ai sensi dell' Art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche "il Regolamento"), tratterà i dati personali comuni da Lei forniti unicamente con lo scopo di valutare l'adeguatezza del contratto assicurativo propostoLe in relazione alla Sue esigenze assicurative nonché alla Sua propensione al rischio. I Suoi dati personali saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali e saranno conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni). I dati potranno solo essere comunicati a Compagnie di Riassicurazione, anche estere, per consentire ad UnipolSai Assicurazioni di stipulare coperture riassicurative e ad altre Compagnie Assicuratrici per la eventuale cessione di quote di coassicurazione. La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ([www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it)) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna. Il "Responsabile per la protezione dei dati" è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., al recapito [privacy@unipolsai.it](mailto:privacy@unipolsai.it) al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

**A - INFORMAZIONI**

**A1 - Informazioni preliminari**

Tipo di attività

Esistenza di altre coperture assicurative:

SI ☐

NO ☐

Tipologia delle eventuali coperture esistenti:

Incendio ☐

Furto ☐

Infortuni ☐

Malattie ☐

Responsabilità Civile Generale ☐

Tutela legale ☐

Altro ☐

**A2 - Informazioni specifiche relative al Cliente, alla sua attività ed ai suoi bisogni assicurativi.**

**1) Protezione del proprio patrimonio da richiesta di risarcimento per danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività (Responsabilità civile terzi):**

L'attività:

- |   |                             |                             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| a) può cagionare danni a terzi?   | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| b) quante persone occupa comprendendo il titolare ed eventuali suoi famigliari? Nr.   |                             |                             |
| c) prevede l'utilizzo saltuario di personale occasionale?   | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| d) può dare origine a danni verso terzi in tempi successivi (smercio prodotti alimentari, danni postumi da installazione, difetti di prodotto)? | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| e) prevede lo svolgimento di lavori presso terzi?   | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| f) può dare origine a danni a terzi per interruzione o sospensione di attività?   | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| g) prevede l'utilizzo di materiali o sostanze particolarmente tossiche o pericolose?  | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| h) può causare danni a terzi (persone cose, dipendenti) che possano superare il valore di € 1.500.000,00?                                       | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| i) può dare origine a controversie legali?  | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |

**2) Protezione dei propri beni da danneggiamenti materiali (incendio ed altri danni):**

- |   |                                |                             |
|---|--------------------------------|-----------------------------|
| a) i beni possono essere particolarmente esposti a subire danni da incendio, scoppio, eventi atmosferici, atti vandalici, ecc.? | SI <input type="checkbox"/>    | NO <input type="checkbox"/> |
| b) nella disponibilità dell'azienda vi possono essere anche beni di proprietà di terzi?   | SI <input type="checkbox"/>    | NO <input type="checkbox"/> |
| c) vi sono beni di terzi nelle vicinanze dell'azienda?  | SI <input type="checkbox"/>    | NO <input type="checkbox"/> |
| d) vengono utilizzate sostanze infiammabili?  | SI <input type="checkbox"/> Kg | NO <input type="checkbox"/> |
| e) esiste un sistema di prevenzione incendio?   | SI <input type="checkbox"/>    | NO <input type="checkbox"/> |
| f) è a conoscenza se la merce trasportata in entrata e in uscita è adeguatamente assicurata per i danni durante il trasporto?   | SI <input type="checkbox"/>    | NO <input type="checkbox"/> |
| g) nell'ufficio vengono utilizzate apparecchiature elettroniche?  | SI <input type="checkbox"/>    | NO <input type="checkbox"/> |
| h) nell'attività vengono utilizzati macchinari tecnologicamente evoluti?  | SI <input type="checkbox"/>    | NO <input type="checkbox"/> |

**3) Protezione dei propri beni da sottrazione o furto:**

- |   |                             |                             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| a) tra i beni da proteggere vi possono essere macchinari o materiali di particolare valore? | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| b) vi sono denari o valori?   | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| c) l'azienda può essere soggetta al rischio rapina?   | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| d) esiste un sistema di prevenzione furto?  | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |

**4) Protezione del reddito (danni indiretti):**

- |   |                             |                             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| a) un evento dannoso oltre ad un danno materiale all'azienda può provocare una sospensione dell'attività superiore a 90 giorni? | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| b) il danno da sospensione dell'attività può essere quantificato in un importo giornaliero?                                     | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| c) di che entità? €.  |                             |                             |
| d) in alternativa al punto b) il danno da sospensione di attività può essere definito da una percentuale del danno materiale?   | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |

**5) Protezione della persona da infortuni o malattie:**

- |  |                             |                             |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| a) in caso di assenza prolungata dei titolari l'attività può subire un importante pregiudizio economico? | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
|--|-----------------------------|-----------------------------|

**6) Eventuali altre informazioni/dichiarazioni**

<b>B - PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO PREDISPOSTO SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI ACQUISITE DAL CONTRAENTE con riferimento alla proposta assicurativa n</b>
---

In particolare:

Sono state <b>illustrate</b> le caratteristiche essenziali e prestazioni obbligatoriamente fornite?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
---	-----------------------------	-----------------------------

Sono state <b>precisate</b> la durata prevista, se necessario rapportandola all'età del Contraente/Assicurato, l'eventualità di rinnovo tacito o espresso nonché facoltà e modalità di recesso?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
---	-----------------------------	-----------------------------

Sono stati <b>esposti</b> i contenuti del contratto e delle garanzie prestate e, in particolare:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
--	-----------------------------	-----------------------------

- |   |                             |                             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| · Rivalse/franchigie/scoperti   | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| · Tipologia della reintegrazione/ristoro previsti (valore intero, a nuovo, a forfait, etc.) | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| · Delimitazioni dell'oggetto della garanzia   | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| · Esclusioni  | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| · Massimali/capitali/somme assicurate   | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| · Riduzione degli importi assicurati in particolari casi (sottolimiti)                      | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| · Validità temporale della garanzia   | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| · Criteri di indennizzabilità/risarcimento  | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |

Nel caso sia stata proposta o richiesta garanzia per il caso Morte, è stata analizzata la necessaria presenza di <b>eredi e/o possibili beneficiari</b> designati?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
--	-----------------------------	-----------------------------

**C - DICHIARAZIONI**☒ **C1 - Dichiarazione sulla finalità delle informazioni fornite**

Il **Cliente dichiara** di aver puntualmente ed esaurientemente fornito le informazioni che precedono ai fini dell'adeguatezza della proposta assicurativa formulatagli.

L'**Intermediario dichiara** che sono state illustrate e valutate col Cliente le caratteristiche del prodotto offerto sopra indicate.

**Data** 26/06/2024

**Firma del Cliente**

**Firma dell'Intermediario**

☐ Agente ☐ Sub-agente ☒ Collaboratore

☐ **C2 - Dichiarazione di rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste**

Il **Cliente dichiara** di non voler fornire una o più delle informazioni richieste, pur consapevole che ciò può pregiudicare la valutazione dell'adeguatezza della proposta assicurativa, comunque illustrata dall'Intermediario, alle sue esigenze assicurative.

L'**Intermediario** prende atto che il Cliente non vuole fornire una o più informazioni richieste.

**Data** 26/06/2024

**Firma del Cliente**

**Firma dell'Intermediario**

☐ Agente ☐ Sub-agente ☐ Collaboratore

☐ **C3 - Dichiarazione di volontà di acquisto**

Il **Cliente dichiara** di essere stato ragguagliato dall'**Intermediario**, in seguito alle informazioni scambiate, dei motivi, più sotto riportati, dell'inadeguatezza della proposta assicurativa da Lui richiesta.

Motivi dell'inadeguatezza:

Il **Cliente dichiara** di voler ugualmente sottoscrivere il contratto richiesto.

**Data** 26/06/2024

**Firma del Cliente**

**Firma dell'Intermediario**

☐ Agente ☐ Sub-agente ☐ Collaboratore

## SOMME ASSICURATE / MASSIMALI

**1) Protezione del proprio patrimonio da richiesta di risarcimento per danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività (Responsabilità civile terzi)**

Massimale RCT

Massimale RCO

**2) Protezione dei propri beni da danneggiamenti materiali (incendio ed altri danni)**

Locali

Macchinari, attrezzature, arredamento

Merci

Ricorso terzi

Spese di demolizione e sgombero

**3) Protezione dei propri beni da sottrazione o furto**

Contenuto

Valori

**4) Protezione del reddito (danni indiretti)**

Percentuale del sulle partite

Diaria giornaliera di per giorni

**5) Protezione della persona da infortuni o malattie**

Morte

Invalidità permanente

Rimborso spese sanitarie

**6) Altre**

Elettronica

Guasto macchine

Tutela giudiziaria

Cristalli

4001

**Polizza**  
**FURTO**  
"PARTE B"

1 003 00000 00169149912

AGENZIA <b>SAVONA</b>										NUMERO ARCHIVIO 169149912			
COD. AG. <b>1/2667</b>	COD. SUBAG. <b>829</b>	RAMO <b>45</b>	NUMERO POLIZZA <b>199074869</b>	N. ARCH. AG.	PRODOTTO <b>4001</b>	CLASSE <b>6</b>	ESERCIZIO <b>2024</b>	R. PR. <b>0</b>	GRUPPI <b>0</b>	D.P. <b>0</b>	INDICE (TIPO E NUMERO)		
EFFETTO POLIZZA <b>30/06/2024</b>		SCADENZA POLIZZA <b>30/06/2025</b>		SCADENZA PRIMA RATA <b>30/06/2025</b>		CODICE RATEAZIONE <b>1</b>		ANNUALE		DATA EMISSIONE <b>19/06/2024</b>		SCADENZA VINCOLO	
CONVENZIONE				COD.CONV.	PRODUTTORE	ZONA	CODICI TIPO CLIENTE <b>87661</b>			CODICE PAG. <b>921</b>			
CONTRAENTE / ASSICURATO										CODICE FISCALE / PARTITA IVA <b>01479280099</b>			
OPERE SOCIALI SERVIZI SPA - VIA PIETRO PALEOCAPA, 4/3 - 17100 SAVONA SV													
PREMIO NETTO <b>782,44</b>		ACCESSORI <b>117,37</b>		PREMIO TASSABILE <b>899,81</b>		TASSE <b>200,21</b>		TOTALE PREMIO PRIMA RATA <b>1.100,02</b>		PROV. RISCHIO <b>SV</b>			
PREMIO NETTO <b>782,44</b>		ACCESSORI <b>117,37</b>		PREMIO TASSABILE <b>899,81</b>		TASSE <b>200,21</b>		TOTALE PREMIO RATE SUCCESSIVE <b>1.100,02</b>		COMBINAZIONE			
POLIZZA SOSTITUITA (AG./RAMO/NUMERO) <b>2667   45   175608448</b>			POLIZZA SOSTITUITA (AG./RAMO/NUMERO)			RISCHIO COMUNE (AG./RAMO/NUMERO)			RISCHIO COMUNE (AG./RAMO/NUMERO)				

LA PRESENTE POLIZZA, DENOMINATA "PARTE B", È INTEGRATA:  
 - DALLE ALLEGATE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SPECIFICATAMENTE PATTUITE  
 - DAGLI ALLEGATI DI NUMERO \_\_\_\_\_ PAGINE

**SOMME ASSICURATE - SCOPERTI E/O FRANCHIGIE** (riepilogo ad uso amministrativo)

	CODICE	FRANCHIGIA SCOPERTO	SOMMA ASSICURATA	PREMIO NETTO ANNUO
1. PREZIOSI OVUNQUE POSTI	43		45.000,00	782,44
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				

TOTALE SOMME ASSICURATE E PREMIO NETTO ANNUO	<b>782,44</b>
--	---------------

**DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE**

UnipolSai Assicurazioni  
 UnipolSai Assicurazioni  
 UnipolSai Assicurazioni  
 UnipolSai Assicurazioni  
 UnipolSai Assicurazioni

**Il Contraente dichiara:**

- ✓ di aver ricevuto dal distributore o visionato sul suo sito internet o nei suoi locali, prima della sottoscrizione della presente Polizza i documenti precontrattuali contenenti le informazioni sul distributore, le informazioni sulla distribuzione del prodotto collocato e le regole di comportamento del distributore, previsti dal Reg. IVASS n. 40 del 2/8/2018
- ✓ di avere ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, il Fascicolo Informativo 4001 edizione comprensivo di Nota Informativa e Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa privacy;
- ✓ di avere ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali, anche nell'interesse degli altri eventuali soggetti interessati indicati nel contratto, e di acconsentire al trattamento delle categorie particolari dei propri dati personali (in particolare, sulla salute), ove necessari per il perseguimento delle finalità indicate nell'informativa
- ✓ di impegnarsi a consegnare l'informativa sul trattamento dei dati personali agli altri soggetti interessati indicati nel contratto
- ✓ di conoscere e di approvare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto, riportate nel Fascicolo Informativo modello 4001 edizione, incluse le condizioni particolari effettivamente prescelte, indicate nel frontespizio, nonché le eventuali integrazioni contenute negli ALLEGATI di POLIZZA, oggetto di trattativa individuale, che in caso di discordanza prevalgono sulle Condizioni di Assicurazione prestampate
- ✓ di conoscere e di approvare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto, riportate nel Fascicolo Informativo edizione, incluse le condizioni particolari effettivamente prescelte.

**Inoltre, ai fini e per gli effetti della validità in generale dell'assicurazione con riferimento agli articoli 1892 e 1893 del codice civile, il Contraente dichiara, salvo diversa dichiarazione/descrizione risultante o nella presente scheda o nell'allegato di polizza, che:**

- a) nel quinquennio precedente la data della presente polizza, egli non soffersse danni di furto o tentativo di furto;
- b) le cose descritte nella presente polizza non sono assicurate presso altre Società;
- c) la descrizione delle cose assicurate, la loro ubicazione e le modalità di custodia sono conformi alle proprie dichiarazioni e determinano la precisa qualità e natura del rischio, coerentemente alle quali vennero convenute le condizioni di assicurazione ed il premio;
- d) le cose assicurate sono poste in locali aventi caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura come descritti all'art. 11 "Oggetto dell'Assicurazione" delle Norme che regolano l'assicurazione Furto, salvo diversa dichiarazione/descrizione risultante nell'allegato di polizza.

**Avvertenza: si invita il Contraente a rileggere con attenzione le proprie dichiarazioni, in quanto se non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione**

Il Contraente si impegna ad informare l'Assicurato, se diverso dalla sua persona, degli obblighi a carico di quest'ultimo.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
UN PROCURATORE



IL CONTRAENTE



Polizza emessa il 19/06/2024

Il premio della rata alla firma è stato pagato il \_\_\_\_\_

I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente.

Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza annuale

L'Agente o l'Incaricato



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584  
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046 - www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

4001

**Allegato testo aggiuntivo**NUMERO POLIZZA  
AGENZIA1/2667/45/199074869  
SAVONA

CODICE SUBAGENZIA 829

**Contraente/Assicurato**  
**Domicilio**  
**Partita IVA**OPERE SOCIALI SERVIZI SPA  
VIA PIETRO PALEOCAPA, 4/3 - 17100 SAVONA - SV  
01479280099

Le parti concordano di rinnovare la presente polizza sino al 30/06/2025 alle condizioni normative in essere, salvo le modifiche sotto riportate, nel presupposto del rispetto da parte del Contraente delle modalità di scelta dell'operatore economico previste dalle vigenti disposizioni (Leggi e Regolamenti) in materia di contratti pubblici. Il premio annuo concordato per tale copertura assicurativa è di € 1.100,02 imposte incluse.

Si riporta capitolato di polizza operante:

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE****FURTO - RAPINA - PORTAVALORI**

La presente polizza è stipulata tra

**OPERE SOCIALI SERVIZI SPA**  
**Via Palecoapa, 4/3**  
17100 Savona  
P. IVA.: 01472980099

e

**UnipolSai Assicurazioni S.p.A.**

**Agenzia 02667 SAVONA**

Via Paleocapa, 22/3  
17100 Savona

Decorrenza ore 24,00 del 30/06/2024  
Scadenza ore 24,00 del 30/06/2025

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

**SOMMARIO****SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**

Art.1 Definizioni

UnipolSai Assicurazioni  
UnipolSai Assicurazioni  
UnipolSai Assicurazioni  
UnipolSai Assicurazioni  
UnipolSai Assicurazioni

Art.2 Attività e caratteristiche del rischio

## **SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art.3 Durata del contratto e proroga dell'Assicurazione
- Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art.5 Recesso a seguito di sinistro
- Art.6 Modifiche dell'assicurazione
- Art.7 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.8 Oneri fiscali
- Art.9 Foro competente
- Art.10 Interpretazione del contratto
- Art.11 Ispezione delle cose assicurate
- Art.12 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
- Art.13 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.14 Coassicurazione e delega
- Art.15 Clausola Broker
- Art.16 Rinvio alle norme di legge

## **SEZIONE 3 RISCHI COPERTI**

- Art.1 Rischi Assicurati
- Art.2 Estensioni di garanzie

## **SEZIONE 4 ESCLUSIONI**

- Art.1 Esclusioni
- Art.2 Malattie trasmissibili

## **SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI**

- Art.1 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
- Art.2 Esagerazione dolosa del danno
- Art.3 Conservazione delle tracce del sinistro e giustificazione della preesistenza
- Art.4 Nomina dei periti liquidatori
- Art.5 Mandato dei periti liquidatori
- Art.6 Determinazione dell'ammontare del danno
- Art.7 Titoli di credito
- Art.8 Massimo indennizzo
- Art.9 Franchigia e scoperto
- Art.10 Pagamento dell'indennizzo
- Art.11 Recupero
- Art.12 Rinuncia al diritto di surroga
- Art.13 Limitazione ed esclusione embarghi e sanzioni

## **SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO**



Art.1	Somme assicurate
Art.2	Calcolo del premio
Art.3	Riparto di coassicurazione

**SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'****Art.1 - Definizioni**

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker:	
Savass Brokers S.r.l.;	
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Massimale per sinistro:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.

4001

**Allegato testo aggiuntivo**NUMERO POLIZZA  
AGENZIA1/2667/45/199074869  
SAVONA

CODICE SUBAGENZIA 829

Dipendenti:

Le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato anche se soltanto in via temporanea.

Sono parificati a dipendenti:

- i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o
- mediante convenzione;

- i dipendenti di imprese Terze, addetti alla pulizia dei locali e quelli addetti alla manutenzione dei fabbricati e dei relativi impianti, che prestano servizi per l'Assicurato
- anche in via temporanea;

Stabilimenti:

Tutti gli immobili dove sono ubicati i beni dell'Assicurato, anche occasionalmente, o presso Terzi, attraverso i quali l'Assicurato esercita la propria attività, compresa quella afferente fini sociali, culturali ed educativi, o comunque, ove abbia un interesse assicurabile.

Contenuto in genere

Qualsiasi bene di proprietà in uso, custodia o consegna al Contraente non rientrante nella definizione di fabbricati attinente con l'attività svolta.

Valori:

4001

**Allegato testo aggiuntivo**NUMERO POLIZZA  
AGENZIA1/2667/45/199074869  
SAVONA

CODICE SUBAGENZIA 829

Denaro (ad esempio valuta in banconote e/o moneta), certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiari, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico,

ricevute di deposito, carte di credito o di debito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni benzina, tickets mensa, raccolte numismatiche, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni, di denaro, negoziabili o non, o di altri beni immobili o mobili od interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di Terzi e del quale l'Assicurato stesso sia in possesso e ne sia o no responsabile.

Furto:

Il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale.

Rapina:

Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.

Estorsione:

Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza,

diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.

## **Art. 2 – Attività e caratteristiche del rischio**

La Contraente è una Società mista a capitale pubblico maggioritario avente per oggetto, prevalentemente, l'attività nell'ambito della gestione integrata di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi riferiti ai bisogni della persona o delle famiglie.

S'intende incluso l'esercizio per conto, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopra menzionate.

Si precisa quanto segue:

- La Società rinuncia alla preventiva comunicazione delle ubicazioni ove si trovano i beni assicurati. I beni assicurati si intendono ubicati ovunque, in locali di proprietà del Contraente o di terzi dove lo stesso svolga la sua attività ed in ogni caso in tutte le ubicazioni diverse, comunicanti e non, ove
- esista un interesse del Contraente. I beni di proprietà del Contraente si intendono assicurati con la presente polizza, salvo quando
- diversamente indicato, anche se ubicati presso terzi. I beni in uso al Contraente a titolo di locazione finanziaria sono coperti di garanzia in base alle
- condizioni tutte di polizza, qualora non assicurati con specifico contratto operante.
- Gli scoperti indicati in polizza non sono cumulabili tra loro. Qualora l'Assicurato, durante la validità della presente polizza, apra uno stabilimento supplementare, il contenuto di tale stabilimento sarà automaticamente garantito a far tempo dalla data d'insediamento. Non sarà necessario dare comunicazione alla Società, durante il tempo dell'assicurazione, dell'aumento del numero degli stabilimenti o di quello dei dipendenti distaccati negli
- stabilimenti già assicurati, né sarà necessario corrispondere alcun supplemento di premio.

## **Dichiarazioni dell'Assicurato / Contraente**

L'Assicurato / Contraente dichiara:

Che i flussi finanziari non si riferiscono a contratti d'appalto pubblici soggetti a Codice Identificativo Gara (CIG) e non rientrano nella sfera di applicazione della legge n. 136/2010 del

- 13.08.2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari".

**SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE****Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia resta convenuto che l'omissione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo del danno né determinano la riduzione dell'indennizzo stesso, purché tali omissioni o inesatte e/o incomplete dichiarazioni non siano avvenute per dolo o colpa grave.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

**Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Il Contraente e l'Assicurato sono pertanto esonerati dall'obbligo di denuncia di altre assicurazioni per lo stesso rischio o di successiva stipulazione.

In caso di sinistro, il Contraente e l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del C.C..

**Art. 3 - Durata del contratto e proroga dell'assicurazione**

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 30/06/2024 fino alle ore 24 del 30/06/2025, e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le Parti.

Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 15 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro ed in ottemperanza alle vigenti norme di Legge, richiedere alla Società di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine di consentire l'espletamento o il completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fino ad un massimo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza.

**Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione decorre dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza.

La prima rata di premio deve essere pagata alla Società entro i 60 giorni successivi alla data di effetto del contratto. Qualora la consegna del contratto sia successiva a tale data, il pagamento della prima rata di premio dovrà essere effettuato entro i 60 giorni successivi alla consegna del medesimo al broker.

Il periodo di mora per il pagamento di eventuali appendici o delle rate successive di premio si intende elevato a 100 gg. dalla data di effetto o di consegna del documento al broker qualora successiva.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del centesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Il premio deve essere pagato alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia o del Broker alla quale è assegnata la polizza.

**Art. 5 - Recesso a seguito di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

**Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.

**Art. 7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) PEC od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

**Art. 8 - Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**Art. 9 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

**Art. 10 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato ed al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

**Art. 11 - Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

**Art. 12 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

**Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

#### **Art. 14 - Coassicurazione e delega**

Qualora la polizza risulti ripartita tra diverse Società Coassicuratrici, la sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Società Coassicuratrici, indicate in polizza o appendice, a firmare anche in loro nome per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione o Agenzia della Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, nessuna esclusa, s'intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici, ivi comprese citazioni e notificazioni di carattere processuale. La Società Delegataria è incaricata dalle Società Coassicuratrici dell'intera gestione della polizza di assicurazione, ivi compresi, ad esempio, l'esazione dell'intero premio, il rilascio quietanze, la liquidazione ed il pagamento dei danni.

Si dà e si prende atto, ai sensi dell'art. 1911 C.C., che non vi è responsabilità solidale tra le Società Coassicuratrici.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea d'impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

#### **Art. 15 - Clausola Broker**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo SAVASS Brokers S.r.l., ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione potrà avvenire per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, ivi incluso il pagamento dei premi, potranno essere svolti per conto dell'Assicurato dalla SAVASS BROKERS S.r.l..

#### **Art. 16 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



**SEZIONE 3 RISCHI COPERTI****Art. 1 – Rischi Assicurati**

La Società si obbliga a risarcire il Contraente o l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti dal furto, dalla rapina o dall'estorsione delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi

1. simili: non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;  
per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego
2. di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
3. in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni del furto i guasti cagionati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

La Società si obbliga altresì ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti riguardanti i "valori" durante il loro trasporto da parte di dipendenti e conseguenti a:

- furto in seguito ad infortunio od improvviso malore delle persone addette al trasporto dei valori;  
furto con destrezza limitatamente ai casi in cui le persone addette al trasporto hanno indosso o a
- portata di mano i valori medesimi;
- furto strappando di mano o di dosso alle persone i valori medesimi;
- rapina (sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona).

L'assicurazione decorre dal momento in cui i valori sono presi in consegna dai dipendenti addetti al trasporto e cessa al momento della consegna agli aventi diritto e viceversa.

Sono esclusi dall'assicurazione i dipendenti aventi meno di 18 anni o più di 70 anni.

**Art. 2 – Estensioni di garanzie**

a) Furto commesso e/o agevolato dai dipendenti

A parziale deroga dell'art. 1 sez. 4 "Esclusioni" la garanzia è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o dalla sorveglianza interna dei locali stessi;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente
- adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi

## b) Archivi di documenti e registri

In caso di sinistro la Società risarcirà i danni causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti o danneggiati, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi fino alla concorrenza di € 5.000,00 per sinistro e senza l'applicazione di eventuali scoperti o franchigie.

## c) Guasti cagionati dai ladri

L'assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, agli infissi posti a riparo degli accessi e aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate, casseforti ed armadi nonché ai mezzi di prevenzione ed allarme, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto fino alla concorrenza di € 10.000,00 per sinistro. Dall'importo liquidabile per ogni sinistro sarà detratta una franchigia fissa di Euro 250,00.

## d) Primo rischio assoluto

L'assicurazione furto è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.

## e) Furto commesso con chiavi autentiche

La garanzia comprende anche il caso che l'autore del furto, estraneo al Contraente o all'Assicurato, abbia usato chiavi autentiche sottraendole al Contraente, ai dipendenti addetti all'esercizio ed a chiunque altro custode delle stesse, purché il furto delle cose assicurate sia commesso a locali chiusi ed a mezzi di custodia parimenti chiusi.

E' fatto obbligo al Contraente e/o Assicurato, pena decadenza di ogni diritto al risarcimento, di denunciare lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 48 ore da quando è venuto a conoscenza del fatto. La presente estensione di garanzia, termina alle ore 24 del settimo giorno successivo a quello della denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e riprende, con la sostituzione delle serrature e/o comandi dei mezzi di prevenzione azionati con le chiavi smarrite o sottratte.

## f) Garanzia per uffici e/o luoghi pubblici

La garanzia è estesa, fra le ore 8 e le ore 24 senza applicazione dello scoperto previsto alla lettera h) – "mezzi di chiusura" anche per i furti commessi:

quando, durante i periodi di esposizione diurna e serale, le vetrine, purché fisse e le porte vetrate,

1. purché efficacemente chiuse, rimangano protette da solo vetro;
2. attraverso luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante; con rottura dei vetri delle vetrine, delle finestre e/o delle porte vetrate durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'ufficio.

- Durante i periodi di sospensione dal lavoro, o in assenza di addetti all'ufficio, quando gli accessi e
4. le aperture verso l'esterno, purché efficacemente chiusi, siano protetti da solo vetro.

## g) Atti vandalici

L'assicurazione vale esclusivamente per i danni materiali e diretti alle cose assicurate, escluso denaro e valori, cagionate da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati entro il limite massimo di € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Dall'importo liquidabile per ogni sinistro sarà detratta una franchigia fissa di Euro 250,00.

#### h) Mezzi di chiusura

L'assicurazione di cui alle sezioni tutte è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 cmq. con lato minore non superiore a 18 cmq. o, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Qualora il sinistro venisse perpetrato attraverso mezzi di chiusura non conformi alla presente clausola, il danno verrà risarcito applicando uno scoperto del 20% con il minimo di € 250,00 sull'importo dell'indennizzo che rimarrà a carico dell'Assicurato senza che questo possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto di risarcimento, farlo assicurare ad altri.

Qualora i mezzi di chiusura non fossero conformi alla presente clausola, ma il sinistro venisse perpetrato attraverso mezzi di chiusura conformi alla presente clausola, il danno verrà liquidato integralmente senza l'applicazione di scoperto e franchigia.

#### i) Reintegro somme assicurate

In caso di sinistro le somme assicurate si intendono ridotte con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente risarcibile a termini di polizza. Resta inteso che tale importo potrà essere reintegrato, dietro specifica richiesta della Contraente, con l'obbligo della stessa di corrispondere il rateo di premio entro 30 giorni dalla presentazione dell'appendice di reintegro, che verrà emessa dalla Compagnia.

Conseguentemente qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del rateo di premio non goduto calcolato sulla somma assicurata rimasta in essere.

#### l) Furto in presenza di persone e/ non

Limitatamente agli uffici e/o luoghi pubblici, la garanzia è estesa ai danni di furto commesso, in presenza di persone e/o non, durante l'apertura degli uffici e/o luoghi pubblici, quando i mezzi di chiusura non sono posti in essere. La garanzia è estesa altresì al furto con destrezza e/o strappo all'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico. La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 100,00 e sino alla concorrenza della somma assicurata pari a € 5.000,00.

#### m) Spese di ammortamento titoli

La Società riconosce l'indennizzo delle spese sostenute dal Contraente relativamente alla procedura di ammortamento dei titoli.

**n) Danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici**

Si da atto che l'assicurazione comprende i danni di furto, rapina, estorsione verificatisi in occasione di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse.

**o) Danni ai valori**

Sono parificati ai danni da furto, rapina ed estorsione, oltre ai danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, anche i compensi dovuti a terzi per legge in caso di ritrovamento della refurtiva.

**p) Precisazione per l'imposta sul valore aggiunto**

Nella determinazione dell'ammontare del danno, la Società terrà conto dell'incidenza dell'IVA solo se il Contraente e/o L'assicurato la tiene a suo carico ed il relativo importo è compreso nel capitale assicurato.

**q) Garanzia rapina iniziata dall'esterno**

L'assicurazione è estesa alla rapina avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

**r) Effetti personali dei dipendenti**

Si precisa che tra i beni oggetto dell'assicurazione di cui alla presente polizza devono ritenersi compresi indumenti ed effetti personali di normale uso di proprietà dei dipendenti o di terzi (esclusi preziosi e valori), fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per ogni sinistro e di Euro 5.000,00 per anno. Dall'importo liquidabile per ogni sinistro sarà detratta una franchigia fissa di Euro 150,00.

**s) Beni all'aperto**

Relativamente ai beni la garanzia assicurativa è prestata quand'anche i beni siano posti all'esterno purché in aree dotate di recinzione ed alla condizione essenziale per l'efficacia dell'assicurazione, che il furto sia stato commesso mediante sfondamento o effrazione dei mezzi di chiusura delle recinzioni medesime o sfondamento delle stesse.

Altresì sono garantiti gli enti alla partita Contenuto anche:

- presso terzi;
- su automezzi in sosta, nell'ambito aziendale e/o zone limitrofe, in attesa e/o durante le operazioni di carico e scarico;
- presso mostre e fiere nell'ambito del territorio della Comunità Europea. In nessun caso la Società risarcirà importo

La presente estensione opera con un limite massimo di risarcimento di Euro 5.000,00, non reintegrabili, per anno assicurativo e con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 250,00.

**t) Spese e Onorari**

La Società risarcisce le spese comunque sostenute dal Contraente a titolo di corrispettivo per prestazione professionali, comunque necessarie a definire l'entità dei danni subiti od anche finalizzati al rifacimento ed alla riparazione dei beni danneggiati, nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento laddove Opere Sociali Servizi ne abbia l'obbligo.

La presente estensione opera con un limite massimo di risarcimento di Euro 5.000,00, non reintegrabili, per anno assicurativo e senza l'applicazione di eventuali scoperti o franchigie.

## **SEZIONE 4 ESCLUSIONI**

### **Art. 1 – Esclusioni**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni e le perdite:

- cagionati in tutto o in parte da azioni od omissioni dolose di uno o più Amministratori dell'Assicurato a meno che essi non abbiano ricevuto uno specifico incarico di lavoro e compiano atti necessari per lo svolgimento di questo compito, o facciano parte di organi regolarmente eletti o
1. stabiliti dal Consiglio o per lo svolgimento di specifici incarichi per conto dell'Assicurato; cagionati in tutto o in parte da azioni od omissioni dolose di uno o più dipendenti dell'Assicurato incaricati della sorveglianza degli stabilimenti e delle cose assicurate a meno che tali danni
  2. rientrino nella garanzia di cui all'art.3a) della Sezione 3 - Danni durante il trasporto dei valori; verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; purchè il
  3. sinistro sia in rapporto a tali eventi; che siano direttamente od indirettamente conseguenza di reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, eccetto per quelli provocati da rilevatori di fumo ionizzanti, comunque
  4. tali effetti possano essere causati;
  5. Indiretti, quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

E' fatto salvo quanto previsto dalle garanzie "Furto commesso e/o agevolato dai dipendenti", "Danni ai valori", "Danni causati da mancanza di registri e documenti", "Spese di ammortamento titoli"

### **Art. 2 - Esclusione malattie trasmissibili**

A maggior chiarimento delle condizioni di polizza, e nonostante eventuali disposizioni contrarie che possano essere contenute nella presente polizza, si intende escluso qualsiasi pagamento o indennizzo per o in relazione a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile.

Ai fini della presente clausola, perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell'attività.

Ai fini della presente clausola, Malattia Trasmissibile indica qualsiasi patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo in cui:

- per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno;

- il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e
  - la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati.
  - La presente clausola si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie di copertura.
- Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati.

## **SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI**

### **Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro**

In caso di furto o di tentativo di furto o comunque di evento che possa configurarsi come sinistro contemplato dalla presente polizza il Contraente deve:

- a) darne avviso, a mezzo raccomandata, telegramma, PEC o telefax, alla Società entro 10 giorni lavorativi da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché fare denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
- b) fornire alla Società, entro il più breve tempo possibile, una distinta particolareggiata dei beni colpiti da sinistro, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quelle del danno, supera la somma assicurata ed anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente che dolosamente non adempie, in tutto o in parte, agli obblighi di cui sopra, perde il diritto all'indennizzo.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi di cui sopra, la Società ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

### **Art. 2 – Esagerazione dolosa del danno**

Qualsiasi denuncia di sinistro falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'ammontare del danno, sia per ogni altra circostanza, comporterà la perdita del diritto all'indennizzo.

### **Art. 3 – Conservazione delle tracce del sinistro e giustificazione della preesistenza**



- dopo aver denunciato il sinistro alla Società, il Contraente / l'Assicurato può modificare lo stato
- delle cose nella misura strettamente necessaria per la ripresa dell'attività; trascorsi 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della denuncia, se il perito incaricato dalla Compagnia non è intervenuto, il Contraente / l'Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso;
  - in ogni caso, l'obbligo di conservare le tracce e gli indizi materiali del reato cessa con il 45° giorno dal ricevimento da parte della società della denuncia di sinistro.
- Egli deve dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del furto oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.
- Deve infine, a richiesta della Società, presentare tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità pubblica in relazione al sinistro.

#### Art. 4 – Nomina dei periti liquidatori

La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le Parti, oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro od anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, su iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Se una delle Parti lo richiede, il terzo Perito deve essere scelto fuori della Provincia in cui è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo fa carico per metà all'Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennità spettantegli.

#### Art. 5 – Mandato dei periti liquidatori

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 1 e 3 della presente Sezione;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali;

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Tali risultati sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### **Art. 6 – Determinazione dell'ammontare del danno**

L'ammontare del danno risarcibile è determinato in conformità alle modalità di seguito indicate:

a) per i danni ai beni:

- in base al “valore a nuovo” intendendosi per tale il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni, rendimento economico, comprese
- le spese di trasporto, dogana, montaggio e fiscali.

Pertanto si determina la differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro e il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi.

Si determina poi il supplemento di indennità che, aggiunto all'indennizzo individuato come sopra, determina l'indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”

b) per i danni ai valori, esclusi i titoli, le monete e le banconote estere: il loro valore nominale.

c) per i danni ai titoli, le monete e le banconote estere: il loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Sindacato di Borsa di Milano.

d) per i danni alle opere d'arte: in caso di danno parziale: le spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro.

In caso di danno totale: il valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.

#### **Art. 7 – Titoli di credito**

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive
- 1. scadenze, se previste;
- l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della
- 2. procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.



**Art. 8 – Massimo indennizzo**

Le somme complessivamente assicurate rappresentano il massimo indennizzo che la Società potrà essere tenuta a pagare qualunque sia il numero e l'ammontare dei sinistri che colpissero nel corso dell'annualità assicurativa, o del minore periodo per il quale è stato corrisposto il premio, la presente polizza per uno o più eventi previsti alla Sezione 3, fermi i limiti, per anno e per sinistro, previsti alla Sezione 6.

**Art. 9 – Franchigia e scoperto**

In caso di sinistro la Società rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione per ogni sinistro dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6, restando tale importo sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

**Art. 10 – Pagamento dell'indennizzo**

Il risarcimento viene pagato entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché siano trascorsi 30 giorni dalla data di denuncia del sinistro e non sia stata fatta opposizione.

Se il pagamento è impedito a norma di legge da un atto notificato alla Società in qualunque momento, oppure dal fatto che l'Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare validamente quietanza, a carico della Società non decorrono interessi a partire dalla data del fatto impeditivo.

La Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, l'importo dell'indennizzo dovuto presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato con l'annotazione dei vincoli dei quali è gravato.

**Art. 11 – Recupero**

In caso di recupero di valori, arredamento, attrezzature e merci la cui perdita sia stata indennizzata a termini della presente polizza, l'importo recuperato, al netto delle spese sostenute a tale fine, sarà ripartito come segue:

- a) in primo luogo per rimborsare all'Assicurato quella parte di danno che, eccedendo l'ammontare dell'indennizzo corrisposto dalla Società, fosse rimasto a suo carico;
- b) in secondo luogo per ridurre il danno indennizzabile a termini di polizza oppure per rimborsare la Società per l'indennizzo dalla stessa corrisposto all'Assicurato;
- c) da ultimo per rimborsare l'Assicurato di quella parte di danno che, per effetto della franchigia o di altre detrazioni previste dalla Sezione 6 per lo specifico evento, fosse rimasto a suo carico.

**Art. 12 – Rinuncia al diritto di surroga**

La società rinuncia al diritto di surroga che le compete a norma dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti del responsabile del sinistro, salvo il caso di dolo, e sempre che il Contraente non eserciti a sua volta azione di rivalsa verso il responsabile.

**Art. 13 - Sanction Limitation and Exclusion Clause**  
**LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E**  
**SANZIONI**

In ogni caso la società non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la Società o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

**SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO**
**Art. 1 – Somme assicurate**

Sono espressamente convenuti i seguenti limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie:

Descrizione	Limite per sinistro	
Per ogni tipo di sinistro		€
Patrimonio Mobiliare situato in tutti i locali dove il Contraente esercita la propria attività	€20.000,00	€
Danni durante il trasporto valori	€10.000,00	S
Valori ovunque riposti	€15.000,00	si

**Art. 2 – Calcolo del premio**

Descrizione	Tasso annuo lordo (‰)	Premio annuo lordo
Patrimonio Mobiliare situato in tutti i locali dove il Contraente esercita la propria attività	22,00	€400,00
Danni durante il trasporto valori	10,00	€100,00
Valori ovunque riposti	40,00	€600,00

**PREMIO ANNUO**

Premio annuo netto	€899,81
Imposte	€200,21
<b>TOTALE</b>	<b>€1.100,02</b>

4001

**Allegato testo aggiuntivo**NUMERO POLIZZA  
AGENZIA1/2667/45/199074869  
SAVONA

CODICE SUBAGENZIA 829

**Art. 3 – Riparto di coassicurazione**

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società  
UNIPOLSAIAgenzia  
02667Percentuale di ritenzione  
100%

L'ASSICURATO

---

LA SOCIETÀ  




Intermediario:

Iscrizione Rui:

**ATTIVITA' COMMERCIO, ARTIGIANATO/PICCOLA INDUSTRIA, RISCHI VARI**  
**Questionario per la raccolta di informazioni necessarie per formulare**  
**una offerta assicurativa adeguata**  
**(Art. 52 Regolamento I.S.V.A.P. n. 5/2006)**

**Dati anagrafici del Cliente** (del Legale Rappresentante se persona giuridica)

Cognome e Nome o Ragione Sociale

Codice Fiscale/P.IVA o luogo e data di nascita

OPERE SOCIALI SERVIZI SPA	01479280099
---------------------------	-------------

Gentile Cliente,

Il seguente questionario ha lo scopo di raccogliere gli elementi utili, affinché il contratto che le proporremo risulti quanto più possibile conforme alle Sue esigenze ed ai Suoi obiettivi.

Un eventuale rifiuto da parte Sua di fornire, in tutto o in parte, informazioni a ciò finalizzate, potrebbe pregiudicare l'obiettivo illustrato e richiederebbe una Sua specifica dichiarazione.

Qualora dovessimo formularle una proposta assicurativa non adeguata in relazione alle informazioni da Lei fornite, l'Intermediario assicurativo avrà il dovere di informarLa con apposita dichiarazione; nel caso in cui Lei intendesse, comunque, concludere il contratto, dovrà confermare espressamente per iscritto la sua volontà.

**Prima di rispondere alle domande del presente questionario La invitiamo a leggere con attenzione la seguente informativa, che contiene alcune informazioni utili sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti ai sensi della normativa sulla privacy.**

**UnipolSai Assicurazioni S.p.A.** ( Titolare del trattamento dei dati ) La informa che, ai sensi dell' Art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche "il Regolamento"), tratterà i dati personali comuni da Lei forniti unicamente con lo scopo di valutare l'adeguatezza del contratto assicurativo propostoLe in relazione alla Sue esigenze assicurative nonché alla Sua propensione al rischio. I Suoi dati personali saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali e saranno conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni). I dati potranno solo essere comunicati a Compagnie di Riassicurazione, anche estere, per consentire ad UnipolSai Assicurazioni di stipulare coperture riassicurative e ad altre Compagnie Assicuratrici per la eventuale cessione di quote di coassicurazione. La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ([www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it)) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna. Il "Responsabile per la protezione dei dati" è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., al recapito [privacy@unipolsai.it](mailto:privacy@unipolsai.it) al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

**A - INFORMAZIONI**

**A1 - Informazioni preliminari**

Tipo di attività

Esistenza di altre coperture assicurative:

SI ☐

NO ☐

Tipologia delle eventuali coperture esistenti:

Incendio ☐

Furto ☐

Infortuni ☐

Malattie ☐

Responsabilità Civile Generale ☐

Tutela legale ☐

Altro ☐

**A2 - Informazioni specifiche relative al Cliente, alla sua attività ed ai suoi bisogni assicurativi.**

**1) Protezione del proprio patrimonio da richiesta di risarcimento per danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività (Responsabilità civile terzi):**

L'attività:

- |   |                             |                             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| a) può cagionare danni a terzi?   | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| b) quante persone occupa comprendendo il titolare ed eventuali suoi famigliari? Nr.   |                             |                             |
| c) prevede l'utilizzo saltuario di personale occasionale?   | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| d) può dare origine a danni verso terzi in tempi successivi (smernio prodotti alimentari, danni postumi da installazione, difetti di prodotto)? | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| e) prevede lo svolgimento di lavori presso terzi?   | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| f) può dare origine a danni a terzi per interruzione o sospensione di attività?   | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| g) prevede l'utilizzo di materiali o sostanze particolarmente tossiche o pericolose?  | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| h) può causare danni a terzi (persone cose, dipendenti) che possano superare il valore di € 1.500.000,00?                                       | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| i) può dare origine a controversie legali?  | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |

**2) Protezione dei propri beni da danneggiamenti materiali (incendio ed altri danni):**

- |   |                                |                             |
|---|--------------------------------|-----------------------------|
| a) i beni possono essere particolarmente esposti a subire danni da incendio, scoppio, eventi atmosferici, atti vandalici, ecc.? | SI <input type="checkbox"/>    | NO <input type="checkbox"/> |
| b) nella disponibilità dell'azienda vi possono essere anche beni di proprietà di terzi?   | SI <input type="checkbox"/>    | NO <input type="checkbox"/> |
| c) vi sono beni di terzi nelle vicinanze dell'azienda?  | SI <input type="checkbox"/>    | NO <input type="checkbox"/> |
| d) vengono utilizzate sostanze infiammabili?  | SI <input type="checkbox"/> Kg | NO <input type="checkbox"/> |
| e) esiste un sistema di prevenzione incendio?   | SI <input type="checkbox"/>    | NO <input type="checkbox"/> |
| f) è a conoscenza se la merce trasportata in entrata e in uscita è adeguatamente assicurata per i danni durante il trasporto?   | SI <input type="checkbox"/>    | NO <input type="checkbox"/> |
| g) nell'ufficio vengono utilizzate apparecchiature elettroniche?  | SI <input type="checkbox"/>    | NO <input type="checkbox"/> |
| h) nell'attività vengono utilizzati macchinari tecnologicamente evoluti?  | SI <input type="checkbox"/>    | NO <input type="checkbox"/> |

**3) Protezione dei propri beni da sottrazione o furto:**

- |   |                             |                             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| a) tra i beni da proteggere vi possono essere macchinari o materiali di particolare valore? | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| b) vi sono denari o valori?   | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| c) l'azienda può essere soggetta al rischio rapina?   | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| d) esiste un sistema di prevenzione furto?  | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |

**4) Protezione del reddito (danni indiretti):**

- |   |                             |                             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| a) un evento dannoso oltre ad un danno materiale all'azienda può provocare una sospensione dell'attività superiore a 90 giorni? | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| b) il danno da sospensione dell'attività può essere quantificato in un importo giornaliero?                                     | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| c) di che entità? €.  |                             |                             |
| d) in alternativa al punto b) il danno da sospensione di attività può essere definito da una percentuale del danno materiale?   | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |

**5) Protezione della persona da infortuni o malattie:**

- |  |                             |                             |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| a) in caso di assenza prolungata dei titolari l'attività può subire un importante pregiudizio economico? | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
|--|-----------------------------|-----------------------------|

**6) Eventuali altre informazioni/dichiarazioni**

<b>B - PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO PREDISPOSTO SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI ACQUISITE DAL CONTRAENTE con riferimento alla proposta assicurativa n</b>
---

In particolare:

Sono state <b>illustrate</b> le caratteristiche essenziali e prestazioni obbligatoriamente fornite?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
---	-----------------------------	-----------------------------

Sono state <b>precisate</b> la durata prevista, se necessario rapportandola all'età del Contraente/Assicurato, l'eventualità di rinnovo tacito o espresso nonché facoltà e modalità di recesso?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
---	-----------------------------	-----------------------------

Sono stati <b>esposti</b> i contenuti del contratto e delle garanzie prestate e, in particolare:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
--	-----------------------------	-----------------------------

- |   |                             |                             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| · Rivalsa/franchigie/scoperti   | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| · Tipologia della reintegrazione/ristoro previsti (valore intero, a nuovo, a forfait, etc.) | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| · Delimitazioni dell'oggetto della garanzia   | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| · Esclusioni  | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| · Massimali/capitali/somme assicurate   | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| · Riduzione degli importi assicurati in particolari casi (sottolimiti)                      | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| · Validità temporale della garanzia   | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| · Criteri di indennizzabilità/risarcimento  | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |

Nel caso sia stata proposta o richiesta garanzia per il caso Morte, è stata analizzata la necessaria presenza di <b>eredi e/o possibili beneficiari</b> designati?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
--	-----------------------------	-----------------------------

**C - DICHIARAZIONI**☒ **C1 - Dichiarazione sulla finalità delle informazioni fornite**

Il **Cliente dichiara** di aver puntualmente ed esaurientemente fornito le informazioni che precedono ai fini dell'adeguatezza della proposta assicurativa formulatagli.

L'**Intermediario dichiara** che sono state illustrate e valutate col Cliente le caratteristiche del prodotto offerto sopra indicate.

**Data** 26/06/2024

**Firma del Cliente**

**Firma dell'Intermediario**

☐ Agente ☐ Sub-agente ☒ Collaboratore

☐ **C2 - Dichiarazione di rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste**

Il **Cliente dichiara** di non voler fornire una o più delle informazioni richieste, pur consapevole che ciò può pregiudicare la valutazione dell'adeguatezza della proposta assicurativa, comunque illustrata dall'Intermediario, alle sue esigenze assicurative.

L'**Intermediario** prende atto che il Cliente non vuole fornire una o più informazioni richieste.

**Data** 26/06/2024

**Firma del Cliente**

**Firma dell'Intermediario**

☐ Agente ☐ Sub-agente ☐ Collaboratore

☐ **C3 - Dichiarazione di volontà di acquisto**

Il **Cliente dichiara** di essere stato ragguagliato dall'**Intermediario**, in seguito alle informazioni scambiate, dei motivi, più sotto riportati, dell'inadeguatezza della proposta assicurativa da Lui richiesta.

Motivi dell'inadeguatezza:

Il **Cliente dichiara** di voler ugualmente sottoscrivere il contratto richiesto.

**Data** 26/06/2024

**Firma del Cliente**

**Firma dell'Intermediario**

☐ Agente ☐ Sub-agente ☐ Collaboratore

## SOMME ASSICURATE / MASSIMALI

**1) Protezione del proprio patrimonio da richiesta di risarcimento per danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività (Responsabilità civile terzi)**

Massimale RCT

Massimale RCO

**2) Protezione dei propri beni da danneggiamenti materiali (incendio ed altri danni)**

Locali

Macchinari, attrezzature, arredamento

Merci

Ricorso terzi

Spese di demolizione e sgombero

**3) Protezione dei propri beni da sottrazione o furto**

Contenuto

Valori

**4) Protezione del reddito (danni indiretti)**

Percentuale del sulle partite

Diaria giornaliera di per giorni

**5) Protezione della persona da infortuni o malattie**

Morte

Invalidità permanente

Rimborso spese sanitarie

**6) Altre**

Elettronica

Guasto macchine

Tutela giudiziaria

Cristalli



Polizza  
**FURTO**  
"PARTE B"

1 003 00000 00169149912

AGENZIA <b>SAVONA</b>										NUMERO ARCHIVIO 169149912			
COD. AG.	COD. SUBAG.	RAMO	NUMERO POLIZZA	N. ARCH. AG.	PRODOTTO	CLASSE	ESERCIZIO	R. PR.	GRUPPI	D.P.	INDICE (TIPO E NUMERO)		
1/2667	829	45	199074869		4001	6	2024		0	0			
EFFETTO POLIZZA		SCADENZA POLIZZA		SCADENZA PRIMA RATA		CODICE RATEAZIONE		DATA EMISSIONE		SCADENZA VINCOLO			
30/06/2024		30/06/2025		30/06/2025		1		ANNUALE		19/06/2024			
CONVENZIONE				COD.CONV.	PRODUTTORE	ZONA	CODICI TIPO CLIENTE			CODICE PAG.			
							87661			921			
CONTRAENTE / ASSICURATO										CODICE FISCALE / PARTITA IVA			
OPERE SOCIALI SERVIZI SPA - VIA PIETRO PALEOCAPA, 4/3 - 17100 SAVONA SV										01479280099			
PREMIO NETTO		ACCESSORI		PREMIO TASSABILE		TASSE		TOTALE PREMIO PRIMA RATA		PROV. RISCHIO			
782,44		117,37		899,81		200,21		1.100,02		SV			
PREMIO NETTO		ACCESSORI		PREMIO TASSABILE		TASSE		TOTALE PREMIO RATE SUCCESSIVE		COMBINAZIONE			
782,44		117,37		899,81		200,21		1.100,02					
POLIZZA SOSTITUITA (AG./RAMO/NUMERO)			POLIZZA SOSTITUITA (AG./RAMO/NUMERO)			RISCHIO COMUNE (AG./RAMO/NUMERO)			RISCHIO COMUNE (AG./RAMO/NUMERO)				
2667   45   175608448													

LA PRESENTE POLIZZA, DENOMINATA "PARTE B", È INTEGRATA:  
- DALLE ALLEGATE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SPECIFICATAMENTE PATTUITE  
- DAGLI ALLEGATI DI NUMERO \_\_\_\_\_ PAGINE

SOMME ASSICURATE - SCOPERTI E/O FRANCHIGIE (riepilogo ad uso amministrativo)				
	CODICE	FRANCHIGIA SCOPERTO	SOMMA ASSICURATA	PREMIO NETTO ANNUO
1.	PREZIOSI OVUNQUE POSTI	43	45.000,00	782,44
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
TOTALE SOMME ASSICURATE E PREMIO NETTO ANNUO				782,44

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

UnipolSai Assicurazioni  
UnipolSai Assicurazioni  
UnipolSai Assicurazioni  
UnipolSai Assicurazioni  
UnipolSai Assicurazioni

**Il Contraente dichiara:**

- ✓ di aver ricevuto dal distributore o visionato sul suo sito internet o nei suoi locali, prima della sottoscrizione della presente Polizza i documenti precontrattuali contenenti le informazioni sul distributore, le informazioni sulla distribuzione del prodotto collocato e le regole di comportamento del distributore, previsti dal Reg. IVASS n. 40 del 2/8/2018
- ✓ di avere ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, il Fascicolo Informativo 4001 edizione comprensivo di Nota Informativa e Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa privacy;
- ✓ di avere ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali, anche nell'interesse degli altri eventuali soggetti interessati indicati nel contratto, e di acconsentire al trattamento delle categorie particolari dei propri dati personali (in particolare, sulla salute), ove necessari per il perseguimento delle finalità indicate nell'informativa
- ✓ di impegnarsi a consegnare l'informativa sul trattamento dei dati personali agli altri soggetti interessati indicati nel contratto
- ✓ di conoscere e di approvare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto, riportate nel Fascicolo Informativo modello 4001 edizione, incluse le condizioni particolari effettivamente prescelte, indicate nel frontespizio, nonché le eventuali integrazioni contenute negli ALLEGATI di POLIZZA, oggetto di trattativa individuale, che in caso di discordanza prevalgono sulle Condizioni di Assicurazione prestampate
- ✓ di conoscere e di approvare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto, riportate nel Fascicolo Informativo edizione, incluse le condizioni particolari effettivamente prescelte.


**Inoltre, ai fini e per gli effetti della validità in generale dell'assicurazione con riferimento agli articoli 1892 e 1893 del codice civile, il Contraente dichiara, salvo diversa dichiarazione/descrizione risultante o nella presente scheda o nell'allegato di polizza, che:**

- a) nel quinquennio precedente la data della presente polizza, egli non sofferse danni di furto o tentativo di furto;
- b) le cose descritte nella presente polizza non sono assicurate presso altre Società;
- c) la descrizione delle cose assicurate, la loro ubicazione e le modalità di custodia sono conformi alle proprie dichiarazioni e determinano la precisa qualità e natura del rischio, coerentemente alle quali vennero convenute le condizioni di assicurazione ed il premio;
- d) le cose assicurate sono poste in locali aventi caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura come descritti all'art. 11 "Oggetto dell'Assicurazione" delle Norme che regolano l'assicurazione Furto, salvo diversa dichiarazione/descrizione risultante nell'allegato di polizza.

**Avvertenza: si invita il Contraente a rileggere con attenzione le proprie dichiarazioni, in quanto se non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione**

Il Contraente si impegna ad informare l'Assicurato, se diverso dalla sua persona, degli obblighi a carico di quest'ultimo.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
UN PROCURATORE

  
\_\_\_\_\_

IL CONTRAENTE

\_\_\_\_\_

Polizza emessa il 19/06/2024

Il premio della rata alla firma è stato pagato il \_\_\_\_\_

I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente.

Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza annuale

L'Agente o l'Incaricato

\_\_\_\_\_



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584  
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046 - www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

4001

**Allegato testo aggiuntivo**NUMERO POLIZZA  
AGENZIA1/2667/45/199074869  
SAVONA

CODICE SUBAGENZIA 829

**Contraente/Assicurato** OPERE SOCIALI SERVIZI SPA  
**Domicilio** VIA PIETRO PALEOCAPA, 4/3 - 17100 SAVONA - SV  
**Partita IVA** 01479280099

Le parti concordano di rinnovare la presente polizza sino al 30/06/2025 alle condizioni normative in essere, salvo le modifiche sotto riportate, nel presupposto del rispetto da parte del Contraente delle modalità di scelta dell'operatore economico previste dalle vigenti disposizioni (Leggi e Regolamenti) in materia di contratti pubblici. Il premio annuo concordato per tale copertura assicurativa è di € 1.100,02 imposte incluse.

Si riporta capitolato di polizza operante:

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE****FURTO - RAPINA - PORTAVALORI**

La presente polizza è stipulata tra

**OPERE SOCIALI SERVIZI SPA**  
**Via Palecoapa, 4/3**  
17100 Savona  
P. IVA.: 01472980099

e

**UnipolSai Assicurazioni S.p.A.**

**Agenzia 02667 SAVONA**

Via Paleocapa, 22/3  
17100 Savona

Decorrenza ore 24,00 del 30/06/2024  
Scadenza ore 24,00 del 30/06/2025

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

**SOMMARIO****SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**

Art.1 Definizioni

UnipolSai Assicurazioni  
UnipolSai Assicurazioni  
UnipolSai Assicurazioni  
UnipolSai Assicurazioni  
UnipolSai Assicurazioni

Art.2 Attività e caratteristiche del rischio

## **SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art.3 Durata del contratto e proroga dell'Assicurazione
- Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art.5 Recesso a seguito di sinistro
- Art.6 Modifiche dell'assicurazione
- Art.7 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.8 Oneri fiscali
- Art.9 Foro competente
- Art.10 Interpretazione del contratto
- Art.11 Ispezione delle cose assicurate
- Art.12 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
- Art.13 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.14 Coassicurazione e delega
- Art.15 Clausola Broker
- Art.16 Rinvio alle norme di legge

## **SEZIONE 3 RISCHI COPERTI**

- Art.1 Rischi Assicurati
- Art.2 Estensioni di garanzie

## **SEZIONE 4 ESCLUSIONI**

- Art.1 Esclusioni
- Art.2 Malattie trasmissibili

## **SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI**

- Art.1 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
- Art.2 Esagerazione dolosa del danno
- Art.3 Conservazione delle tracce del sinistro e giustificazione della preesistenza
- Art.4 Nomina dei periti liquidatori
- Art.5 Mandato dei periti liquidatori
- Art.6 Determinazione dell'ammontare del danno
- Art.7 Titoli di credito
- Art.8 Massimo indennizzo
- Art.9 Franchigia e scoperto
- Art.10 Pagamento dell'indennizzo
- Art.11 Recupero
- Art.12 Rinuncia al diritto di surroga
- Art.13 Limitazione ed esclusione embarghi e sanzioni

## **SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO**

Art.1	Somme assicurate
Art.2	Calcolo del premio
Art.3	Riparto di coassicurazione

**SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'****Art.1 - Definizioni**

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker:	
Savass Brokers S.r.l.;	
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Massimale per sinistro:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.

4001

**Allegato testo aggiuntivo**NUMERO POLIZZA  
AGENZIA1/2667/45/199074869  
SAVONA

CODICE SUBAGENZIA 829

Dipendenti:

Le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato anche se soltanto in via temporanea.

Sono parificati a dipendenti:

- i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o
- mediante convenzione;

- i dipendenti di imprese Terze, addetti alla pulizia dei locali e quelli addetti alla manutenzione dei fabbricati e dei relativi impianti, che prestano servizi per l'Assicurato
- anche in via temporanea;

Stabilimenti:

Tutti gli immobili dove sono ubicati i beni dell'Assicurato, anche occasionalmente, o presso Terzi, attraverso i quali l'Assicurato esercita la propria attività, compresa quella afferente fini sociali, culturali ed educativi, o comunque, ove abbia un interesse assicurabile.

Contenuto in genere

Qualsiasi bene di proprietà in uso, custodia o consegna al Contraente non rientrante nella definizione di fabbricati attinente con l'attività svolta.

Valori:

Denaro (ad esempio valuta in banconote e/o moneta), certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiari, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico,

ricevute di deposito, carte di credito o di debito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni benzina, tickets mensa, raccolte numismatiche, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni, di denaro, negoziabili o non, o di altri beni immobili o mobili od interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di Terzi e del quale l'Assicurato stesso sia in possesso e ne sia o no responsabile.

Furto:

Il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale.

Rapina:

Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.

Estorsione:

Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza,

diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.

## **Art. 2 – Attività e caratteristiche del rischio**

La Contraente è una Società mista a capitale pubblico maggioritario avente per oggetto, prevalentemente, l'attività nell'ambito della gestione integrata di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi riferiti ai bisogni della persona o delle famiglie.

S'intende incluso l'esercizio per conto, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopra menzionate.

Si precisa quanto segue:

- La Società rinuncia alla preventiva comunicazione delle ubicazioni ove si trovano i beni assicurati. I beni assicurati si intendono ubicati ovunque, in locali di proprietà del Contraente o di terzi dove lo stesso svolga la sua attività ed in ogni caso in tutte le ubicazioni diverse, comunicanti e non, ove
- esista un interesse del Contraente. I beni di proprietà del Contraente si intendono assicurati con la presente polizza, salvo quando
- diversamente indicato, anche se ubicati presso terzi. I beni in uso al Contraente a titolo di locazione finanziaria sono coperti di garanzia in base alle
- condizioni tutte di polizza, qualora non assicurati con specifico contratto operante.
- Gli scoperti indicati in polizza non sono cumulabili tra loro. Qualora l'Assicurato, durante la validità della presente polizza, apra uno stabilimento supplementare, il contenuto di tale stabilimento sarà automaticamente garantito a far tempo dalla data d'insediamento. Non sarà necessario dare comunicazione alla Società, durante il tempo dell'assicurazione, dell'aumento del numero degli stabilimenti o di quello dei dipendenti distaccati negli
- stabilimenti già assicurati, né sarà necessario corrispondere alcun supplemento di premio.

## **Dichiarazioni dell'Assicurato / Contraente**

L'Assicurato / Contraente dichiara:

- Che i flussi finanziari non si riferiscono a contratti d'appalto pubblici soggetti a Codice Identificativo Gara (CIG) e non rientrano nella sfera di applicazione della legge n. 136/2010 del
- 13.08.2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari".



**SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE****Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia resta convenuto che l'omissione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo del danno né determinano la riduzione dell'indennizzo stesso, purché tali omissioni o inesatte e/o incomplete dichiarazioni non siano avvenute per dolo o colpa grave.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

**Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Il Contraente e l'Assicurato sono pertanto esonerati dall'obbligo di denuncia di altre assicurazioni per lo stesso rischio o di successiva stipulazione.

In caso di sinistro, il Contraente e l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del C.C..

**Art. 3 - Durata del contratto e proroga dell'assicurazione**

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 30/06/2024 fino alle ore 24 del 30/06/2025, e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le Parti.

Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 15 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro ed in ottemperanza alle vigenti norme di Legge, richiedere alla Società di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine di consentire l'espletamento o il completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fino ad un massimo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza.

#### **Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione decorre dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza.

La prima rata di premio deve essere pagata alla Società entro i 60 giorni successivi alla data di effetto del contratto. Qualora la consegna del contratto sia successiva a tale data, il pagamento della prima rata di premio dovrà essere effettuato entro i 60 giorni successivi alla consegna del medesimo al broker.

Il periodo di mora per il pagamento di eventuali appendici o delle rate successive di premio si intende elevato a 100 gg. dalla data di effetto o di consegna del documento al broker qualora successiva.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del centesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Il premio deve essere pagato alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia o del Broker alla quale è assegnata la polizza.

#### **Art. 5 - Recesso a seguito di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

#### **Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.

#### **Art. 7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) PEC od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

**Art. 8 - Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**Art. 9 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

**Art. 10 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato ed al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

**Art. 11 - Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

**Art. 12 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

**Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

#### **Art. 14 - Coassicurazione e delega**

Qualora la polizza risulti ripartita tra diverse Società Coassicuratrici, la sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Società Coassicuratrici, indicate in polizza o appendice, a firmare anche in loro nome per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione o Agenzia della Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, nessuna esclusa, s'intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici, ivi comprese citazioni e notificazioni di carattere processuale. La Società Delegataria è incaricata dalle Società Coassicuratrici dell'intera gestione della polizza di assicurazione, ivi compresi, ad esempio, l'esazione dell'intero premio, il rilascio quietanze, la liquidazione ed il pagamento dei danni.

Si dà e si prende atto, ai sensi dell'art. 1911 C.C., che non vi è responsabilità solidale tra le Società Coassicuratrici.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea d'impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

#### **Art. 15 - Clausola Broker**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo SAVASS Brokers S.r.l., ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione potrà avvenire per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, ivi incluso il pagamento dei premi, potranno essere svolti per conto dell'Assicurato dalla SAVASS BROKERS S.r.l..

#### **Art. 16 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**SEZIONE 3 RISCHI COPERTI****Art. 1 – Rischi Assicurati**

La Società si obbliga a risarcire il Contraente o l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti dal furto, dalla rapina o dall'estorsione delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi

1. simili: non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;  
per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego
2. di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
3. in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni del furto i guasti cagionati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

La Società si obbliga altresì ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti riguardanti i "valori" durante il loro trasporto da parte di dipendenti e conseguenti a:

- furto in seguito ad infortunio od improvviso malore delle persone addette al trasporto dei valori;  
furto con destrezza limitatamente ai casi in cui le persone addette al trasporto hanno indosso o a
- portata di mano i valori medesimi;
- furto strappando di mano o di dosso alle persone i valori medesimi;
- rapina (sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona).

L'assicurazione decorre dal momento in cui i valori sono presi in consegna dai dipendenti addetti al trasporto e cessa al momento della consegna agli aventi diritto e viceversa.

Sono esclusi dall'assicurazione i dipendenti aventi meno di 18 anni o più di 70 anni.

**Art. 2 – Estensioni di garanzie**

a) Furto commesso e/o agevolato dai dipendenti

A parziale deroga dell'art. 1 sez. 4 "Esclusioni" la garanzia è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o dalla sorveglianza interna dei locali stessi;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi

**b) Archivi di documenti e registri**

In caso di sinistro la Società risarcirà i danni causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti o danneggiati, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi fino alla concorrenza di € 5.000,00 per sinistro e senza l'applicazione di eventuali scoperti o franchigie.

**c) Guasti cagionati dai ladri**

L'assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, agli infissi posti a riparo degli accessi e aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate, casseforti ed armadi nonché ai mezzi di prevenzione ed allarme, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto fino alla concorrenza di € 10.000,00 per sinistro. Dall'importo liquidabile per ogni sinistro sarà detratta una franchigia fissa di Euro 250,00.

**d) Primo rischio assoluto**

L'assicurazione furto è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.

**e) Furto commesso con chiavi autentiche**

La garanzia comprende anche il caso che l'autore del furto, estraneo al Contraente o all'Assicurato, abbia usato chiavi autentiche sottraendole al Contraente, ai dipendenti addetti all'esercizio ed a chiunque altro custode delle stesse, purché il furto delle cose assicurate sia commesso a locali chiusi ed a mezzi di custodia parimenti chiusi.

E' fatto obbligo al Contraente e/o Assicurato, pena decadenza di ogni diritto al risarcimento, di denunciare lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 48 ore da quando è venuto a conoscenza del fatto. La presente estensione di garanzia, termina alle ore 24 del settimo giorno successivo a quello della denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e riprende, con la sostituzione delle serrature e/o comandi dei mezzi di prevenzione azionati con le chiavi smarrite o sottratte.

**f) Garanzia per uffici e/o luoghi pubblici**

La garanzia è estesa, fra le ore 8 e le ore 24 senza applicazione dello scoperto previsto alla lettera h) – "mezzi di chiusura" anche per i furti commessi:

quando, durante i periodi di esposizione diurna e serale, le vetrine, purché fisse e le porte vetrate,

1. purché efficacemente chiuse, rimangano protette da solo vetro;
2. attraverso luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante; con rottura dei vetri delle vetrine, delle finestre e/o delle porte vetrate durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'ufficio.

- Durante i periodi di sospensione dal lavoro, o in assenza di addetti all'ufficio, quando gli accessi e
4. le aperture verso l'esterno, purché efficacemente chiusi, siano protetti da solo vetro.

**g) Atti vandalici**

L'assicurazione vale esclusivamente per i danni materiali e diretti alle cose assicurate, escluso denaro e valori, cagionate da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati entro il limite massimo di € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Dall'importo liquidabile per ogni sinistro sarà detratta una franchigia fissa di Euro 250,00.

#### h) Mezzi di chiusura

L'assicurazione di cui alle sezioni tutte è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 cmq. con lato minore non superiore a 18 cmq. o, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Qualora il sinistro venisse perpetrato attraverso mezzi di chiusura non conformi alla presente clausola, il danno verrà risarcito applicando uno scoperto del 20% con il minimo di € 250,00 sull'importo dell'indennizzo che rimarrà a carico dell'Assicurato senza che questo possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto di risarcimento, farlo assicurare ad altri.

Qualora i mezzi di chiusura non fossero conformi alla presente clausola, ma il sinistro venisse perpetrato attraverso mezzi di chiusura conformi alla presente clausola, il danno verrà liquidato integralmente senza l'applicazione di scoperto e franchigia.

#### i) Reintegro somme assicurate

In caso di sinistro le somme assicurate si intendono ridotte con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente risarcibile a termini di polizza. Resta inteso che tale importo potrà essere reintegrato, dietro specifica richiesta della Contraente, con l'obbligo della stessa di corrispondere il rateo di premio entro 30 giorni dalla presentazione dell'appendice di reintegro, che verrà emessa dalla Compagnia.

Conseguentemente qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del rateo di premio non goduto calcolato sulla somma assicurata rimasta in essere.

#### l) Furto in presenza di persone e/ non

Limitatamente agli uffici e/o luoghi pubblici, la garanzia è estesa ai danni di furto commesso, in presenza di persone e/o non, durante l'apertura degli uffici e/o luoghi pubblici, quando i mezzi di chiusura non sono posti in essere. La garanzia è estesa altresì al furto con destrezza e/o strappo all'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico. La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 100,00 e sino alla concorrenza della somma assicurata pari a € 5.000,00.

#### m) Spese di ammortamento titoli

La Società riconosce l'indennizzo delle spese sostenute dal Contraente relativamente alla procedura di ammortamento dei titoli.



**Allegato testo aggiuntivo**NUMERO POLIZZA  
AGENZIA1/2667/45/199074869  
SAVONA

CODICE SUBAGENZIA 829

**n) Danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici**

Si da atto che l'assicurazione comprende i danni di furto, rapina, estorsione verificatisi in occasione di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse.

**o) Danni ai valori**

Sono parificati ai danni da furto, rapina ed estorsione, oltre ai danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, anche i compensi dovuti a terzi per legge in caso di ritrovamento della refurtiva.

**p) Precisazione per l'imposta sul valore aggiunto**

Nella determinazione dell'ammontare del danno, la Società terrà conto dell'incidenza dell'IVA solo se il Contraente e/o L'assicurato la tiene a suo carico ed il relativo importo è compreso nel capitale assicurato.

**q) Garanzia rapina iniziata dall'esterno**

L'assicurazione è estesa alla rapina avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

**r) Effetti personali dei dipendenti**

Si precisa che tra i beni oggetto dell'assicurazione di cui alla presente polizza devono ritenersi compresi indumenti ed effetti personali di normale uso di proprietà dei dipendenti o di terzi (esclusi preziosi e valori), fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per ogni sinistro e di Euro 5.000,00 per anno. Dall'importo liquidabile per ogni sinistro sarà detratta una franchigia fissa di Euro 150,00.

**s) Beni all'aperto**

Relativamente ai beni la garanzia assicurativa è prestata quand'anche i beni siano posti all'esterno purché in aree dotate di recinzione ed alla condizione essenziale per l'efficacia dell'assicurazione, che il furto sia stato commesso mediante sfondamento o effrazione dei mezzi di chiusura delle recinzioni medesime o sfondamento delle stesse.

Altresì sono garantiti gli enti alla partita Contenuto anche:

- presso terzi;
- su automezzi in sosta, nell'ambito aziendale e/o zone limitrofe, in attesa e/o durante le operazioni di carico e scarico;
- presso mostre e fiere nell'ambito del territorio della Comunità Europea. In nessun caso la Società risarcirà importo

La presente estensione opera con un limite massimo di risarcimento di Euro 5.000,00, non reintegrabili, per anno assicurativo e con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 250,00.

**t) Spese e Onorari**

La Società risarcisce le spese comunque sostenute dal Contraente a titolo di corrispettivo per prestazione professionali, comunque necessarie a definire l'entità dei danni subiti od anche finalizzati al rifacimento ed alla riparazione dei beni danneggiati, nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento laddove Opere Sociali Servizi ne abbia l'obbligo.



La presente estensione opera con un limite massimo di risarcimento di Euro 5.000,00, non reintegrabili, per anno assicurativo e senza l'applicazione di eventuali scoperti o franchigie.

## **SEZIONE 4 ESCLUSIONI**

### **Art. 1 – Esclusioni**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni e le perdite:

- cagionati in tutto o in parte da azioni od omissioni dolose di uno o più Amministratori dell'Assicurato a meno che essi non abbiano ricevuto uno specifico incarico di lavoro e compiano atti necessari per lo svolgimento di questo compito, o facciano parte di organi regolarmente eletti o
1. stabiliti dal Consiglio o per lo svolgimento di specifici incarichi per conto dell'Assicurato; cagionati in tutto o in parte da azioni od omissioni dolose di uno o più dipendenti dell'Assicurato incaricati della sorveglianza degli stabilimenti e delle cose assicurate a meno che tali danni
  2. rientrino nella garanzia di cui all'art.3a) della Sezione 3 - Danni durante il trasporto dei valori; verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; purchè il
  3. sinistro sia in rapporto a tali eventi; che siano direttamente od indirettamente conseguenza di reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, eccetto per quelli provocati da rilevatori di fumo ionizzanti, comunque
  4. tali effetti possano essere causati;
  5. Indiretti, quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

E' fatto salvo quanto previsto dalle garanzie "Furto commesso e/o agevolato dai dipendenti", "Danni ai valori", "Danni causati da mancanza di registri e documenti", "Spese di ammortamento titoli"

### **Art. 2 - Esclusione malattie trasmissibili**

A maggior chiarimento delle condizioni di polizza, e nonostante eventuali disposizioni contrarie che possano essere contenute nella presente polizza, si intende escluso qualsiasi pagamento o indennizzo per o in relazione a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile.

Ai fini della presente clausola, perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell'attività.

Ai fini della presente clausola, Malattia Trasmissibile indica qualsiasi patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo in cui:

- per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno;

- il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e
  - la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati.
  - La presente clausola si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie di copertura.
- Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati.

## **SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI**

### **Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro**

In caso di furto o di tentativo di furto o comunque di evento che possa configurarsi come sinistro contemplato dalla presente polizza il Contraente deve:

- a) darne avviso, a mezzo raccomandata, telegramma, PEC o telefax, alla Società entro 10 giorni lavorativi da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché fare denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
- b) fornire alla Società, entro il più breve tempo possibile, una distinta particolareggiata dei beni colpiti da sinistro, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quelle del danno, supera la somma assicurata ed anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente che dolosamente non adempie, in tutto o in parte, agli obblighi di cui sopra, perde il diritto all'indennizzo.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi di cui sopra, la Società ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

### **Art. 2 – Esagerazione dolosa del danno**

Qualsiasi denuncia di sinistro falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'ammontare del danno, sia per ogni altra circostanza, comporterà la perdita del diritto all'indennizzo.

### **Art. 3 – Conservazione delle tracce del sinistro e giustificazione della preesistenza**

- dopo aver denunciato il sinistro alla Società, il Contraente / l'Assicurato può modificare lo stato
- delle cose nella misura strettamente necessaria per la ripresa dell'attività; trascorsi 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della denuncia, se il perito incaricato dalla Compagnia non è intervenuto, il Contraente / l'Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del
  - caso;
  - in ogni caso, l'obbligo di conservare le tracce e gli indizi materiali del reato cessa con il 45° giorno
  - dal ricevimento da parte della società della denuncia di sinistro.
- Egli deve dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del furto oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli
- accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.
- Deve infine, a richiesta della Società, presentare tutti i documenti che si possono ottenere
- dall'Autorità pubblica in relazione al sinistro.

#### Art. 4 – Nomina dei periti liquidatori

La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le Parti, oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro od anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, su iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Se una delle Parti lo richiede, il terzo Perito deve essere scelto fuori della Provincia in cui è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo fa carico per metà all'Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennità spettantegli.

#### Art. 5 – Mandato dei periti liquidatori

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 1 e 3 della presente Sezione;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali;

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Tali risultati sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### **Art. 6 – Determinazione dell'ammontare del danno**

L'ammontare del danno risarcibile è determinato in conformità alle modalità di seguito indicate:

a) per i danni ai beni:

- in base al “valore a nuovo” intendendosi per tale il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni, rendimento economico, comprese
- le spese di trasporto, dogana, montaggio e fiscali.

Pertanto si determina la differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro e il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi.

Si determina poi il supplemento di indennità che, aggiunto all'indennizzo individuato come sopra, determina l'indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”

b) per i danni ai valori, esclusi i titoli, le monete e le banconote estere: il loro valore nominale.

c) per i danni ai titoli, le monete e le banconote estere: il loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Sindacato di Borsa di Milano.

d) per i danni alle opere d'arte: in caso di danno parziale: le spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro.

In caso di danno totale: il valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.

#### **Art. 7 – Titoli di credito**

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive
- 1. scadenze, se previste;
- l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della
- 2. procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

**Art. 8 – Massimo indennizzo**

Le somme complessivamente assicurate rappresentano il massimo indennizzo che la Società potrà essere tenuta a pagare qualunque sia il numero e l'ammontare dei sinistri che colpissero nel corso dell'annualità assicurativa, o del minore periodo per il quale è stato corrisposto il premio, la presente polizza per uno o più eventi previsti alla Sezione 3, fermi i limiti, per anno e per sinistro, previsti alla Sezione 6.

**Art. 9 – Franchigia e scoperto**

In caso di sinistro la Società rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione per ogni sinistro dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6, restando tale importo sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

**Art. 10 – Pagamento dell'indennizzo**

Il risarcimento viene pagato entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché siano trascorsi 30 giorni dalla data di denuncia del sinistro e non sia stata fatta opposizione.

Se il pagamento è impedito a norma di legge da un atto notificato alla Società in qualunque momento, oppure dal fatto che l'Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare validamente quietanza, a carico della Società non decorrono interessi a partire dalla data del fatto impeditivo.

La Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, l'importo dell'indennizzo dovuto presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato con l'annotazione dei vincoli dei quali è gravato.

**Art. 11 – Recupero**

In caso di recupero di valori, arredamento, attrezzature e merci la cui perdita sia stata indennizzata a termini della presente polizza, l'importo recuperato, al netto delle spese sostenute a tale fine, sarà ripartito come segue:

- a) in primo luogo per rimborsare all'Assicurato quella parte di danno che, eccedendo l'ammontare dell'indennizzo corrisposto dalla Società, fosse rimasto a suo carico;
- b) in secondo luogo per ridurre il danno indennizzabile a termini di polizza oppure per rimborsare la Società per l'indennizzo dalla stessa corrisposto all'Assicurato;
- c) da ultimo per rimborsare l'Assicurato di quella parte di danno che, per effetto della franchigia o di altre detrazioni previste dalla Sezione 6 per lo specifico evento, fosse rimasto a suo carico.

**Art. 12 – Rinuncia al diritto di surroga**

La società rinuncia al diritto di surroga che le compete a norma dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti del responsabile del sinistro, salvo il caso di dolo, e sempre che il Contraente non eserciti a sua volta azione di rivalsa verso il responsabile.

**Art. 13 - Sanction Limitation and Exclusion Clause**  
**LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E**  
**SANZIONI**

In ogni caso la società non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la Società o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

**SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO**
**Art. 1 – Somme assicurate**

Sono espressamente convenuti i seguenti limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie:

Descrizione	Limite per sinistro	
Per ogni tipo di sinistro		€
Patrimonio Mobiliare situato in tutti i locali dove il Contraente esercita la propria attività	€20.000,00	€
Danni durante il trasporto valori	€10.000,00	S
Valori ovunque riposti	€15.000,00	si

**Art. 2 – Calcolo del premio**

Descrizione	Tasso annuo lordo (‰)	Premio annuo lordo
Patrimonio Mobiliare situato in tutti i locali dove il Contraente esercita la propria attività	22,00	€400,00
Danni durante il trasporto valori	10,00	€100,00
Valori ovunque riposti	40,00	€600,00

**PREMIO ANNUO**

Premio annuo netto	€899,81
Imposte	€200,21
<b>TOTALE</b>	<b>€1.100,02</b>

4001

**Allegato testo aggiuntivo**NUMERO POLIZZA  
AGENZIA1/2667/45/199074869  
SAVONA

CODICE SUBAGENZIA 829

**Art. 3 – Riparto di coassicurazione**

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società  
UNIPOLSAIAgenzia  
02667Percentuale di ritenzione  
100%

L'ASSICURATO

---

LA SOCIETÀ  